

Giuseppe Sciacca

EPIKEDION DELLA REVERENDA CAMERA APOSTOLICA. BREVI CENNI STORICO-CANONISTICI*

SOMMARIO: *Epikedion*. – 1. Introduzione. – 2. Origini della Camera apostolica e suo sviluppo fino al sec. XIX. – 3. Gli uffici camerari. – 4. Cenni sui Tribunali della Camera apostolica. – 5. La Camera apostolica dalla *Sapienti Consilio* alla *Pastor bonus*, fino al conclave del 2013.

Epikedion

Chissà perché, se soffermandomi a riflettere circa la spaziazione della Camera apostolica nella nuova costituzione sulla Curia romana¹, mi sovviene in mente – memoria liceale, ahimè, remotissima ormai – l'*epikedion* della piccola Erotion, ove il poeta pagano canta e piange la prematura morte dell'amata bambina, e il dolore seppur parzialmente redime e si fa poesia.

Epicedium: «ἐπικήδιον, carmen funebre, quod in laudem defuncti canitur», leggiamo nel monumentale *Lexikon totius latinitatis* di Egidio Forcellini².

Ἐπί, cioè sopra, e *κῆδος*, cioè esequie.

«Epicedion est, quod – continua il grande Forcellini – dicitur cadavere nondum sepulto».

Ed effettivamente la Camera apostolica non è ancora sepolta, essendo appena estinta; mentre l'epitaffio – ancora il Forcellini ci insegna – si recita dopo la sepoltura.

Ma scrivere un epitaffio su un dicastero così antico che vanta una storia quasi millenaria sarebbe stato per me affare troppo impegnativo e allora mi sono limitato a un velo-

* Contributo sottoposto a valutazione.

¹ FRANCESCO, *Cost. ap. Praedicate Evangelium sulla Curia Romana e il suo servizio alla Chiesa e al Mondo*, 19 marzo 2022, in *L'Osservatore romano*, 31 marzo 2022, pp. I-XII.

² AE. FORCELLINI, *Lexikon totius latinitatis*, t. II, typis Seminarii, Patavii, 1940, pp. 280-281.

ce riassuntivo *epikedion* quale ultimo uditore – *auditor Camerae* – della Camera apostolica, non senza, tuttavia, una punta di rimpianto, ben lontana dallo struggimento di Marziale (è troppo dire *pietas?*), per un organo, *suapte natura* collegiale, che ha accompagnato le vicende della Chiesa romana e del suo vescovo per così tanti e lunghi secoli, e nell'ultimo, dopo la *debellatio* dello Stato pontificio, ne ha garantito la legalità in quel cruciale momento di particolare criticità proprio della Sede Apostolica, che è la sua vacanza.

Aggiungo che – a sommosso avviso di chi scrive – non rappresenta continuità istituzionale della Camera apostolica la permanenza monocratica, o duale, del cardinale camerlengo e del vice camerlengo³, decontestualizzati come sono dal dicastero loro proprio, soppresso, e così fatalmente destinati, per il necessario espletamento delle loro funzioni, a far ricorso a supporti totalmente esterni, vuoi personali, per ragioni cioè di amicizie, conoscenze, etc., vuoi provenienti da altri dicasteri, soprattutto in ordine alla soluzione di problemi di natura giuridica e interpretativa, per la quale l'ordinamento precedente saggiamente prevedeva, accanto al vice camerlengo, la figura dell'uditore generale, con il compito, appunto, di offrire un sussidio giuridico alla inevitabile bisogna. Così il regolamento della Camera apostolica del 2007, all'articolo 34.

Il dover far riferimento a istituti e/o persone esterne comporterà il rischio di una perdita di terzietà da parte di un organo chiamato ad esser terzo, ad esercitare, cioè, quella peculiare diaconia di vigilanza e controllo allorquando la Sede romana è priva del suo Pastore e si accinge alla elezione del nuovo.

Ma tant'è. Recita infatti il canone 20: 'la legge posteriore abroga la precedente o vi deroga, se lo stabilisca in modo espresso o sia ad essa direttamente contraria, oppure riordini

³ Saggiamente, quindi, la nuova costituzione *Praedicate Evangelium* non parla più di Camera apostolica bensì, semplicemente, di camerlengo: un istituto, infatti, cessa di esser tale allorquando parti essenziali di esso sono soppresse: il che è avvenuto con la scomparsa dell'ufficio dell'uditore generale e del Collegio dei prelati chierici. *L'Annuario pontificio*, peraltro, sin dall'edizione dell'anno 2019 aveva cancellato la presenza dell'uditore generale e quella del Collegio camerale, del tutto insci, e quindi sorpresi, l'uno e gli altri.

integralmente tutta la materia della legge stessa': ed è ciò che è avvenuto nei confronti della Camera apostolica. «La ragione – pianamente scrive mons. Luigi Chiappetta⁴ nel suo commento al Codice – è ovvia: il Legislatore che disciplina “ex novo” tutta una determinata materia, manifesta chiaramente la sua intenzione di abrogare la vecchia legge, anche se non lo dice espressamente».

E amen, aggiungiamo noi.

Si è voluto, tuttavia, come si diceva sopra, pur senza aver pretesa di completezza, offrire una breve, accessibile sintesi di una lunga storia a quanti, per ventura, fossero curiosi di sapere qualcosa di ciò che fu e cosa ha fatto la ‘Reverenda’ (così fino alla *Pastor bonus*) Camera apostolica: e si è debitori – come le note onestamente e doverosamente attestano – a quanti, e son tanti, con approccio scientifico hanno autorevolmente parlato di questo antico dicastero della Santa Sede che, nella sua storia quasi millenaria e con la sua straordinaria capacità di trasformazione e adattamento a nuove situazioni e nuove esigenze, ha espresso la natura più intrinseca (e vera) della Curia romana, per cui è stato detto, icasticamente, che quella della Curia è la storia delle sue riforme.

1. *Introduzione*

L'insieme degli organi e degli uffici nati per coadiuvare e coordinare l'attività del Sommo Pontefice è chiamato Curia romana. Infatti, come insegna il Concilio ecumenico Vaticano II, ‘nell’esercizio della sua suprema, piena ed immediata potestà sopra la Chiesa, il Romano Pontefice si avvale dei dicasteri della Curia romana, che perciò adempiono il loro compito nel nome e nell’autorità di Lui, a vantaggio della Chiesa e al servizio dei sacri pastori’⁵. La natura diaconale di tutti gli *officia*

⁴ L. CHIAPPETTA, *Il Codice di diritto canonico. Commento giuridico-pastorale*, vol. 1, Edizioni Dehoniane, Roma, 1996, p. 73.

⁵ «In exercenda suprema, plena et immediata potestate in universam Ecclesiam, Romanus Pontifex utitur Romanae Curiae Dicasteriis, quae proinde nomine et auctoritate illius munus suum explent in bonum Ecclesiarum

componenti la Curia, a servizio del vescovo di Roma e quindi della Chiesa tutta, appare pertanto chiara, e teologicamente fondata proprio sul ministero episcopale del Pontefice e sulla sua potestà universale. Peraltro, san Giovanni Paolo II non mancò di evidenziare il carattere strumentale, ovvero di aiuto e di sostegno all'attività del Papa, che la Curia romana deve necessariamente avere⁶, facendosi esplicitazione del principio di unità che presiede alla Chiesa⁷.

In tale senso si esprime anche il vigente Codice di Diritto Canonico, al can. 360, recependo così il dato teologico ribadito dallo stesso Concilio Vaticano II:

Can. 360. Curia Romana, qua negotia Ecclesiae universae Summus Pontifex expedire solet et qua nomine et auctoritate ipsius munus explet in bonum et in servitium Ecclesiarum, constat Secretaria Status seu Papali, Consilio pro publicis Ecclesiae negotiis, Congregationibus, Tribunalibus, aliisque Institutis, quorum omnium constitutio et competentia lege peculiari definiuntur.

Descrivendo brevemente la pressoché millenaria storia della Camera apostolica, si può cogliere come tale organismo si sia sempre configurato al servizio del Papa prevalentemente, ma non solo, nell'ambito dell'amministrazione dei beni temporali. In breve, si deve dire che coloro ai quali erano affidate mansioni concernenti l'amministrazione dei beni dei diritti temporali della Chiesa romana confluirono nel tempo nella *camera thesauraria* (fin dal secolo XI), la quale successivamente prese il nome di Camera apostolica, che, gestendo tali beni, divenne ovviamente un organismo di formidabile importanza nella Curia⁸.

et in servitium Sacrorum Pastorum» (SACROSANCTUM CONCILIUM OECUMENICUM VATICANUM II, *Decr. Christus Dominus de pastoralis episcoporum munere in Ecclesia*, 28 ottobre 1965, n. 9, in *Acta Apostolicae Sedis*, LVIII, 1966, p. 676).

⁶ Cfr. GIOVANNI PAOLO II, *Cost. ap. Pastor bonus*, 28 giugno 1988, Proemio n. 7, in *Acta Apostolicae Sedis*, LXXX, 1988, pp. 849-850.

⁷ *Ivi*, n. 11, pp. 854-855.

⁸ «La Camera Apostolica è uno dei più antichi uffici della Curia romana. Esistente già alla fine del secolo X, essa assume la denominazione di *Camera*

2. Origini della Camera apostolica e suo sviluppo fino al sec. XIX

La Camera apostolica⁹ (detta anticamente *Camera Domini Papae*) può essere quindi descritta, nella sua antichissima origine, come quell'organismo nato con funzioni finanziarie ed amministrative al fine di curare gli interessi patrimoniali della Sede Apostolica. Il carattere ed i metodi amministrativi si sono evoluti sia per il naturale sviluppo economico generale, sia per le vicissitudini degli Stati della Chiesa e dell'amministrazione centrale della Curia.

La Camera apostolica è citata nei documenti ufficiali dello Stato della Chiesa a partire dal 1017, e nominata in ispecie nella bolla di Benedetto VIII *Quoties illa a Nobis* del 24 maggio 1017¹⁰.

Del Re, nella sua opera *La Curia Romana. Lineamenti storico-giuridici*, dedica un capitolo alla Camera apostolica, avanzando varie ipotesi sull'origine di un organo tanto importante e su quella del suo più alto rappresentante, il camerlengo¹¹. Dal suo studio e da quello del Moroni¹² risulta che inizialmente era il *palatium* o *fiscus* a svolgere lo stesso ruolo del-

con la costituzione di Benedetto VIII *Quoties illa a Nobis* del 24 maggio 1017» (SEGRETERIA DI STATO, *Regolamento della Camera Apostolica*, 3 marzo 2007, *Premessa*, in *Il Regno. Documenti*, LIV, 2009, 1, p. 23).

⁹ Si vedano P.A. D'AVACK, *Camera Apostolica*, in *Novissimo digesto italiano*, vol. II, Utet, Torino, 1958, pp. 767-768; P. CIPROTTI, *Camera Apostolica*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. V, Giuffrè, Milano, 1959, pp. 955-957; G. SCIACCA, *Cámara Apostólica*, in *Diccionario general de derecho canónico*, vol. I, a cura di J. OTADUY, A. VIANA, J. SEDANO, Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2012, pp. 793-795.

¹⁰ Cfr. N. DEL RE, *La Curia Romana. Lineamenti storico-giuridici*, Libreria Editrice Vaticana, Roma, 1998, pp. 285-293. Un interessante studio sulla Camera apostolica è: E. ROSCIONI, *La Camera Apostolica. Fulcro dell'amministrazione dello Stato tra Quattro e Cinquecento*, Edizioni Accademiche Italiane, Roma, 2014.

¹¹ G. SCIACCA, *Camarlengo [Cardenal]*, in *Diccionario general de derecho canónico*, vol. I, cit., pp. 795-797.

¹² Cfr. G. MORONI, *Dizionario di erudizione storico ecclesiastica da S. Pietro sino ai nostri giorni*, vol. VII, Tipografia Emiliana, Venezia, 1841, pp. 5-6 (voce *Camera Apostolica*).

la Reverenda Camera apostolica, con a capo un arcidiacono; mentre il camerlengo veniva chiamato *cubicularius Papae*, *secretarius intimus Papae* e *archipresbyter Papae*. Altra ipotesi vuole che il camerario dovesse essere una persona che si occupava di più mansioni, sia di carattere economico, sia di natura liturgica, sia riguardanti l'amministrazione del Palazzo apostolico, come anche quelle di grazia nel foro esterno¹³. Difatti, lungo lo scorrere del tempo, la giurisdizione della Camera apostolica si estese in campo civile, economico e pure grazioso.

La Camera apostolica, come descritta dal Moroni e dal Del Re, poteva contare fin dall'antichità, oltre che sul camerlengo, pure sulle figure del vice camerlengo, dell'uditore generale delle cause della Reverenda Camera apostolica, del tesoriere generale, del vice uditore, dei chierici di Camera, dei procuratori e degli avvocati del fisco, del computista, dei presidenti di Camera. Durante il pontificato di Paolo IV si deve registrare come il camerlengo venne sostituito dalla figura del reggente della Camera apostolica, che durò quanto il pontificato del Carafa¹⁴.

L'origine dei tesoriere potrebbe risalire all'arcario, al saculario e al vestiario. Il termine saculario deriva da *sacculus*, ovvero 'borsa'; così erano denominati coloro che custodivano il denaro insieme al vestiario, che era il responsabile della cura delle sacre vesti e degli oggetti preziosi. Quindi, anche costoro potevano essere ritenuti i primi funzionari che si occupavano di questioni di carattere finanziario. L'ufficio della Camera apostolica potrebbe aver assunto siffatto nome perché erano i sovrani di Francia ad indicare col termine 'camera' il vestiario; così i Papi avrebbero mutuato il termine *Camera Domini Papae* da tale Corte.

I primi documenti che contengono il termine 'camera' risalgono all'813 e all'889¹⁵. Benché le carte riguardassero attività che facevano riferimento al regno longobardo e franco e, quindi, non avessero niente a che fare con la Roma dei Papi, tutta-

¹³ Cfr. N. DEL RE, *La Curia Romana*, cit., p. 287.

¹⁴ *Ivi*, pp. 285-293.

¹⁵ Cfr. L. MURATORI, *Antiquitates Italicae Medii Aevi*, vol. I, ex typographia Societatis Palatinae in regia curia, Mediolani, 1738, col. 932c e col. 938b.

via, secondo Felici¹⁶, è facile arguire che i sovrani del nascente Stato pontificio si siano lasciati contaminare dall'organizzazione delle popolazioni barbare con le quali erano venuti a contatto. Infatti, nel mondo antico con tale termine si indicava il luogo in cui era custodito il tesoro dell'imperatore, divenendo poi il posto in cui era conservato il pubblico denaro, fino a comprendere nel suo significato – intorno all'anno 1000 – anche le attività amministrative e finanziarie. Il termine *camerarius*, invece, fu per la prima volta usato nel 1159.

Interessante analisi sull'organismo in parola e sulla sua evoluzione storico-giuridica è quella condotta dal Felici: egli, oltre che trattare tutti gli uffici ad essa collegati, parla anche dell'annona, della grascia, delle strade, delle ripe, degli archivi, delle carceri, delle zecche, delle dogane, delle armi e del mare¹⁷.

Per quanto concerne, poi, il tesoriere, il Moroni fa risalire l'origine di tale figura al XII secolo¹⁸. Tale carica sarebbe sorta dalla necessità di chiamare uno dei chierici di Camera alla custodia del tesoro pontificio. A questo incarico venivano assunti gli intimi famigliari del Sommo Pontefice, chiamati anche procuratori del patrimonio di san Pietro, cappellani del Papa, consiglieri del Papa e consiglieri della Reverenda Camera apostolica, i quali peraltro godevano di privilegi ed il cui numero all'interno della Curia variò nel corso dei secoli¹⁹.

Per alcuni studiosi, inizialmente la Camera apostolica era gestita dal tesoriere, mentre il ruolo del camerlengo sarebbe stato soltanto quello di presiedere le riunioni allorquando l'organo si adunava collegialmente²⁰. Secondo Lombardo, invece, il lavoro del camerlengo era a volte simile a quello del Segre-

¹⁶ Cfr. G. FELICI, *La Reverenda Camera Apostolica. Studio storico giuridico*, Tipografia poliglotta vaticana, Roma, 1940, p. 4.

¹⁷ Cfr. G. FELICI, *La Reverenda Camera Apostolica*, cit.

¹⁸ Cfr. MORONI, *Dizionario di erudizione*, cit., pp. 5-10.

¹⁹ Cfr. MORONI, *Dizionario di erudizione*, cit.; cfr. altresì M.C. GIANNINI, *I Tesorieri Generali della Camera Apostolica, in Offices et papauté (XIV-XVII siècle). Charges, hommes*, sous la direction d'Armand JAMME et Oliver PONCET, École française de Rome, Rome, 2005, p. 860.

²⁰ Cfr. P. PECCHIAI, *Storia di Roma*, vol. XIII, Licinio Cappelli editore, Bologna, 1948, p. 273; cfr. invero L. CHIARI, *Memoria giuridico storica sulla Da-*

tario di Stato in quelle occasioni in cui si trovava a redigere, registrare e spedire gran parte delle lettere papali. La stessa studiosa evidenzia invero la natura collegiale della Reverenda Camera apostolica, negando che vi possa essere la possibilità di assimilarla ad un moderno ministero²¹.

A partire da Sisto V, il camerlengo assunse sempre di più le mansioni riguardanti la materia fiscale, mentre il tesoriere specializzò i suoi compiti, occupandosi della finanza, così divenendo il responsabile della contabilità, sia essa relativa alla fiscalità spirituale (ovvero derivante da decime e proventi delle collettorie²²), sia essa proveniente dalle entrate temporali (ovverossia dalle imposte); egli, inoltre, era competente sulle spese per il mantenimento della Curia e della Corte pontificia, dei contratti con appaltatori e mercanti, delle spese militari e riceveva i rendiconti di tutte le tesorerie provinciali.

In sintesi, dunque, nel secolo XI per l'amministrazione finanziaria della Curia e dei beni temporali della Santa Sede si trova il termine *camera thesauraria*, ed a capo di questa amministrazione nel secolo XII viene nominato il *camerarius*. Nel suo ufficio furono assorbiti quelli più antichi del *vestiarius*, del *vicedominus*, dell'*arcarius* e del *sacellarius*. La parola latina utilizzata per indicare il tesoriere di un libero comune è *camerarius*, così il *camerarius Domini Papae* era responsabile della gestione finanziaria della Sede petrina. In quel primo periodo i redditi della tesoreria provenivano principalmente da rendite di vari generi o da gabelle e tributi riscossi nei territori soggetti al Papa, e dalle chiese e dai monasteri dipendenti direttamente dalla Chiesa romana: spettò alla Camera apostolica definire la somma dei *servitia communia* di vescovi ed abati.

taria, Cancelleria, R. Camera Apostolica. Compenso di Spagna, vacabili e vacabilisti, Stabilimento tipografico via delle Coppelle n° 35, Roma, 1900, p. 35.

²¹ Cfr. M.L. LOMBARDO, *La Camera Urbis. Premesse per uno studio sull'organizzazione amministrativa della città di Roma*, Il centro di ricerca, Roma 1970, p. 5.

²² Si veda E. STUMPO, *Il capitale finanziario a Roma fra Cinque e Seicento. Contributo alla storia della fiscalità pontificia in età moderna (1570-1660)*, Giuffrè, Milano, 1985.

Non si può affermare l'esistenza di un vero e proprio sistema finanziario nel periodo avignonese, mentre, a partire da Clemente V (1305-1314) e da Giovanni XXII (1316-1334) anche le annate e le prebende inferiori entrarono nel circuito fiscale dello Stato nascente. Del resto, la grande crescita della burocrazia curiale di quegli anni, il mantenimento della Corte e il costo delle milizie mercenarie comportavano un'ingente spesa per la Chiesa; da ciò si può ricavare che, insieme alla nascita dello Stato e alla sempre maggiore necessità di fondi per sostenere le crociate, si dovette pensare anche allo sviluppo dell'apparato tributario²³.

Il reddito che affluiva regolarmente alla Curia dalle varie tasse divenne così cospicuo con le significative entrate di decime, ovvero sussidi straordinari, imposti appunto sin dalla fine del XIII secolo. Fra i primi documenti che attestano l'esistenza e le competenze in questione, troviamo uno scritto del 1192 nel quale il camerlengo dell'epoca, Cencio, divenuto poi Papa Onorio III (regnante dal 1216 al 1227), redigeva un inventario di tutte le fonti di reddito pontificio, ovvero il *Liber Censuum Romanae Ecclesiae*. Gli elenchi precedenti risalivano a Papa Gelasio I (il cui pontificato andò dal 492 al 496) e a Papa Gregorio I (che guidò la Chiesa dal 590 al 604), e si basavano sulla lista delle entrate che affluivano dai *patrimonia*, ovvero dai beni immobili, fra cui dei latifondi, di proprietà della Santa Sede.

I compiti e le attribuzioni della Camera apostolica furono in tal modo incrementati. Da questo momento in poi, per la raccolta di tutti i proventi, la Camera impiegò un gran numero di agenti riscossori, noti come *collectores*, mentre nel volgare italiano, in seguito, si diffuse il termine 'camerlengo' per designare il *camerarius*, vocabolo che prevalse e che è tuttora in vigenza. Tale carica, che decadeva *ipso iure* con la morte del Pontefice, a partire dal XIII secolo, invece, fu ritenuta non doversi estinguere durante la Sede vacante, applicando la medesima *ratio* che sottende all'identica previsione circa il Peni-

²³ Cfr. L. VON PASTOR, *Storia dei papi dalla fine del Medioevo*, vol. I, Desclée & C., Roma, 1943-1962, pp. 67-69.

tenziere maggiore²⁴. Difatti, per il genere di materie di cui era chiamato ad occuparsi, Gregorio X (1271-1276) decise, tramite la costituzione *Ubi periculum* del 7 luglio 1274, che il camerlengo non sarebbe decaduto nei periodi di vacanza della Sede; la stessa decisione fu confermata anche da Clemente V (1305-1314), con la costituzione *De Romani* del 1310. In questo modo il camerlengo diventò il custode dei beni della Santa Sede durante la vacanza della stessa, pronto a consegnarli al nuovo Papa intatti²⁵.

I provvedimenti che crearono l'ossatura della Camera apostolica furono la bolla *Apostolatus officium* di Urbano V del 12 ottobre 1363 e la bolla *Apostolicae Camerae* di Urbano VI dell'8 settembre 1379, ribadita con altra bolla pontificia del 15 giugno 1407, che stabiliva le competenze del camerario su tutte le questioni riguardanti il fisco dello Stato²⁶. Il sistema finanziario dei territori entrati in possesso della Chiesa prevedeva una serie di autonomie che comprendevano comuni, proprietà, città signorili e realtà feudali, in grado di permettere alle famiglie nobili locali il mantenimento dei propri poteri, indipendentemente dalla coesistenza con le strutture del nuovo Stato ecclesiastico²⁷. Con la fine dello scisma e il ritorno a Roma, le entrate un tempo spettanti alla *Camera Urbis* divennero una competenza della Camera apostolica²⁸.

Nel XIII secolo il nostro dicastero entrò dunque in una fase di sviluppo, specialmente a motivo del fatto che la raccolta di imposte sulle crociate, effettuata regolarmente dopo Innocenzo III (1198-1216), aumentò le incombenze della tesoreria pontificia, alla quale fu commissionata la colletta e la ridistribuzione di tali proventi. Insomma, l'importanza di questo organismo della Curia del vescovo di Roma divenne sempre più

²⁴ Cfr. CLEMENTE V, *Cost. De Romani*, cap. 2, § 1; PIO IV, *Cost. In eligendis*, § 9; CLEMENTE XII, *Cost. Apostolatus officium*, § 15.

²⁵ Cfr. G. FELICI, *La Reverenda Camera Apostolica*, cit., pp. 80-82.

²⁶ Cfr. M.G. PASTURA RUGGIERO, *La Reverenda Camera Apostolica e i suoi Archivi (secoli XV-XVI)*, Archivio di Stato di Roma, Roma, 1987, p. 63.

²⁷ Cfr. M. CARVALE, A. CARACCILO, *Lo Stato pontificio: da Martino V a Pio IX*, Utet, Torino, 1978, p. 46.

²⁸ Cfr. M. CARVALE, *La finanza pontificia nel Cinquecento. Le province del Lazio*, Jovene editore, Napoli, 1974, p. 5.

marcata. Invero, secondo la dottrina, un ruolo importante nel modo di organizzare la struttura fiscale vaticana, e così la Camera apostolica medesima, lo hanno avuto pure le costituzioni egidiane del 1357²⁹.

Pertanto, la Camera apostolica acquistò nei secoli XIII e XIV varie funzioni giudiziarie, non solo in materia fiscale, ma anche in certe cause penali e civili; Urbano VI ne estese la competenza a tutte le cause riguardanti, sia pure indirettamente, i diritti e gli interessi della Camera (8 settembre 1379). La Camera apostolica si occupava, poi, anche di finanziare le spese della Corte pontificia e di tutto il personale della Curia, oltre a gestire le cause giuridiche ed amministrative riguardanti la specifica materia camerale³⁰.

Martino V (1417-1431) affidò al camerlengo l'amministrazione del fisco, il demanio dello Stato, l'annona, la grascia, le strade, le acque e la monetazione. Sisto IV, con la bolla *Etsi cunctarum* del 30 maggio 1478, riformò la Camera apostolica, migliorando il funzionamento del sistema finanziario, immettendo nuovi strumenti di contabilità in grado di creare una struttura efficiente delle entrate e delle uscite: v'era la necessità di produrre un documento nel quale fosse chiaro di quali entrate ordinarie e periodiche poteva disporre il Papa, quali erano i titoli di possesso e quali fossero le spese ordinarie. Il risultato di questo lavoro fu il bilancio dell'anno 1480-1481, ancora oggi presentato come esempio di un rendiconto completo³¹.

Gli anni che hanno visto la fiscalità pontificia più sviluppata furono quelli in cui era Papa Leone X Medici, che rappresentò il massimo dello splendore – invero assai profano – della Corte romana, richiedendo in pari tempo molto denaro, sicché l'amministrazione dello Stato della Chiesa dovette perfezionare la propria organizzazione economica, e venne così riformata la Camera apostolica, cercando il modo per ottenere entrate di

²⁹ Cfr. F. ERMINI, *Gli ordinamenti politici ed amministrativi nelle Constitutiones Aegidianae*, Fratelli Bocca, Torino, 1893, p. 137.

³⁰ Cfr. N. DEL RE, *La Curia Romana*, cit., p. 287.

³¹ Cfr. C. BAUER, *Studi per la storia delle finanze papali durante il pontificato di Sisto IV*, in *Archivio della Società Romana di Storia Patria*, L, 1927, p. 324.

natura straordinaria da affiancare a quelle di tipo ordinario³². Ciò, tuttavia, non fu sufficiente a risolvere il problema del continuo bisogno di denaro da parte dello Stato e, nello spazio di tempo compreso tra il 1513 e il 1519, furono fatte molte riforme della Curia: il 13 dicembre 1513, la bolla *Pastoralis officia* si occupò dei chierici di Camera, disponendo il loro ruolo all'interno della Reverenda Camera apostolica; il 28 giugno 1514, la bolla *Etsi pro cunctarum* decise quale dovevano essere la giurisdizione e le facoltà del governatore dell'Urbe, del suo distretto e del vicecamerario; la bolla del 12 giugno 1517 fissava la giurisdizione dei chierici di Camera e del camerario nelle cause e nei contratti che li riguardavano e nel governo dei luoghi spettanti loro; infine, la bolla *Sicut prudens* del 3 gennaio 1518 confermava le disposizioni prese in materia dai Pontefici Eugenio IV (*Inter cetera gravia*), Innocenzo VIII (*Cum sicut accepimus*) e Giulio II (*Ex injuncto* e *Licet felicis*).

Senza dubbio Pio IV è stato un Papa che si è molto interessato della riforma della Camera apostolica e famosa è rimasta la sua *Romanus Pontifex*, con la quale dispose che l'organo in questione dovesse curare anche la concessione di moratorie, rappresaglie, autorizzare all'esportazione di grano e generi di grascia, dilazione o remissione di crediti camerari, collazioni di benefici. Con lo stesso documento fu vietato, infine, al Tribunale camerale di occuparsi della giustizia tra privati e fu obbligato a gestire cause riguardanti esclusivamente il fisco. Nel frattempo la Camera divenne anche un organo di controllo di merito per quanto concerneva le registrazioni dei documenti che, però, in ogni caso dovevano essere approvati dal Papa.

Pio VII, in data 30 ottobre 1800, stabilì formalmente una certa indipendenza della Camera dal camerlengo.

Per diversi secoli, dunque, la Camera apostolica fu l'organismo finanziario del sistema amministrativo pontificio³³, ed era parimenti importante sia nel governo dei territori dello

³² Cfr. M. MONACO, *La situazione della Reverenda Camera Apostolica nell'anno 1525*, Biblioteca d'Arte Editrice, Roma, 1960, p. 10.

³³ Si rinvia a M.C. GIANNINI, *L'oro e la tiara. La costruzione dello spazio fiscale italiano della Santa Sede (1560-1620)*, il Mulino, Bologna, 2003.

Stato pontificio, sia appunto nella amministrazione della giustizia.

La Camera si distingueva altresì dalla tesoreria della Camera del Sacro Collegio, retta dal *camerarius Sacri Collegii cardinalium* (ovvero il camerlengo del Collegio cardinalizio); quest'ultima aveva l'incombenza dei redditi comuni del Collegio cardinalizio, ed appare tra le istituzioni curiali nate solo dopo la fine del secolo XIII, e poi estintasi.

Il beato Pio IX assegnò a ciascun chierico della Camera la presidenza di una sezione del Dipartimento della finanza. Quattro di loro, inoltre, erano membri della Commissione di controllo sui conti della Camera.

Tuttavia, dal 1870 con la *debellatio* dello Stato pontificio, i proventi della tesoreria pontificia derivarono principalmente dall'obolo di san Pietro, e dalle altre elemosine dei fedeli, pertanto la Camera, come organo finanziario, non ebbe più alcuna funzione pratica fuori dal periodo di vacanza della Sede Apostolica e pertanto cessò quasi del tutto di esercitare un'effettiva influenza sull'amministrazione pontificia. Nonostante rimanesse di fatto un organo, per così dire, in potenza, il dicastero continuò comunque ad esistere anche dopo la presa di Roma appunto con quelle funzioni inerenti alla vacanza della Sede petrina, peculiarissime e delicate, che l'ordinamento ha confermato e vieppiù accresciuto, fino alla presente riforma della Curia romana operata dalla costituzione *Praedicate Evangelium* di Papa Francesco, in vigore dal 5 giugno 2022.

3. *Gli uffici camerari*

Il *camerarius* era spesso un cardinale, ma è una carica cardinalizia soltanto a partire dal secolo XV; da questo tempo si prevede pure un sostituto permanente, il *vice camerarius*, carica alla quale si assommò pure la competenza di governatore di Roma³⁴, essendo invero preposto al mantenimento della

³⁴ Secondo il Del Re in verità tale usanza si deve far risalire al tempo in cui governava Eugenio IV, grazie ad una lettera datata 17 gennaio 1436. Cfr.

pace e dell'ordine nell'Urbe, mentre oggi a lui tocca la sorveglianza del conclave. Le bolle *Apostolicae Camerae*, dell'8 settembre 1379 e del 15 giugno 1407 conferirono al camerlengo la competenza di conoscere e di definire tutte le questioni concernenti i diritti camerali.

Durante il XVI secolo, precisamente sotto il pontificato di Paolo IV (1555-1559) – non senza un atto di radicalismo e di imperio, caratteristici di quel Papa – il camerlengo fu sostituito con il reggente di Santa Romana Chiesa e della Camera apostolica, attraverso la costituzione *Si ex praecepto* della fine del 1558. Epperò la nuova carica resistette appena trenta mesi. Infatti Pio IV (1559-1565) la abolì con la costituzione *Romanus Pontifex* del 14 aprile 1561, dal momento che tale novella figura aveva creato conflitti di competenza e contrasti con tutti gli altri magistrati della Curia, e ricostituì l'ufficio di camerlengo con la costituzione *In eligendis* del 9 ottobre 1562. Il responsabile principale della Camera apostolica era altresì il presidente del Tribunale della Piena Camera e gestiva la riunione generale, che si teneva nella Camera dei tributi la vigilia della solennità dei santi Pietro e Paolo, nella quale egli riceveva l'elenco aggiornato ogni anno di tutti censi, a qualunque titolo ottenuti.

Quando si attraversavano delle fasi di vacanza della Santa Sede, era il camerlengo ad assumere il governo dello Stato insieme al Sacro Collegio e rappresentava – altresì – la Reverenda Camera apostolica. Del resto già le disposizioni dell'*ordo Camerae* di Sisto IV affermavano che, alla morte del Pontefice, spettava proprio al camerlengo visionare il cadavere ed occuparsi dei palazzi, chiedendo la verifica degli arredi e dei valori. Sta qui l'origine dell'attuale competenza non solo in capo al camerlengo, ma anche alla Camera apostolica nel suo insieme, in fase di Sede vacante.

La bolla *Romanum decet Pontificem*, datata 14 maggio 1621, descriveva minuziosamente le molte prerogative del camerlengo, riconoscendogli altresì la capacità di giudicare tutte

N. DEL RE, *Monsignor Governatore di Roma*, Istituto di Studi Romani editore, Roma, 1972, p. 27.

le cause di interesse camerale insieme coi chierici di Camera. Così, fino alla seconda metà del secolo XVIII, tale ufficio apicale della Camera apostolica rappresentò la massima autorità in campo economico ed amministrativo dello Stato pontificio.

L'eccessiva ampiezza delle attribuzioni, i conflitti d'autorità con gli altri dicasteri e la necessità di adeguare l'organizzazione amministrativa dello Stato a sistemi più efficienti furono le motivazioni che indussero i Papi a diminuire gradualmente le competenze del camerlengo. Alla metà del XIX secolo, dunque, la carica si presentava poco più che onorifica e la stessa Camera apostolica fu trasformata nel Ministero del commercio, belle arti, agricoltura e industria, affidato addirittura ad un laico. Tuttavia, nel medesimo frangente temporale, essa divenne in specie un Tribunale per lo Stato pontificio.

Nel XV secolo, e precisamente nel 1436, fece la sua prima apparizione nei documenti pontifici la carica di vice camerlengo: sotto il pontificato di Eugenio IV che, durante la fuga a Firenze per la rivolta romana nel 1434, infatti conferì il governo di Roma a Giuliano Ricci, arcivescovo di Pisa, concedendogli ampi poteri in materia civile, criminale e mista. Aveva, infatti il potere di governare «sub censura iustitiae [...] iuvando bonos et reprobos et inoboedientes quoslibet compescendo»³⁵. Fu, però, solo con Sisto IV, il 12 luglio 1473, che il vice camerlengo, mediante i *Capitula declaratoria iurisdictionum Curiarum Urbis*, divenne anche governatore di Roma («Gubernator in alma Urbe eiusque territorio et districtu et in Camera Apostolica vice camerarius vel camerarii locumtenens»³⁶).

L'iniziativa presa dal Papa arginò la confusione che in quel periodo vigea tra vice camerlengo e tesoriere generale e permise al Pontefice di far sì che fossero limitati i poteri locali, togliendo loro ogni competenza per quanto riguardava le cause criminali di natura privata; in compenso vennero accresciute le prerogative di questa figura di amministratore romano, affidandogli il compito di verificare e reprimere ogni abuso di

³⁵ *Ivi*, p. 12.

³⁶ Cfr. M.G. PASTURA RUGGIERO, *La Reverenda Camera Apostolica*, cit., p. 207.

potere del maresciallo e dei giudici capitolini. Inoltre, attribui al governatore di Roma un'ulteriore, provvida incombenza: quella, cioè, di visitare periodicamente le carceri cittadine per impedire eventuali abusi da parte del personale carcerario.

Una bolla di Innocenzo VIII del 23 dicembre 1487 ribadiva l'unione delle due cariche di vice camerlengo e di governatore di Roma e restituiva a quest'ultimo la facoltà di decidere sulle cause civili e criminali. Leone X, tramite la costituzione *Etsi pro cunctarum* del 28 giugno 1514, decise quali sarebbero state le competenze del governatore, comprese quelle riguardanti la polizia giudiziaria e la vigilanza, permettendogli così di trattare anche determinate questioni con rito abbreviato per evitare lungaggini processuali, nonché di irrogare scomuniche, di infliggere pene pecuniarie, di effettuare sentenze di morte, di aumentare o diminuire, secondo il suo volere, pene già sancite, di promulgare editti e decreti, di operare «pro bono pacis et utilitate subditorum, et correctione delictorum ac inductione bonorum morum», rendendo financo inoppugnabili ed irrevocabili i processi in mano al governatore di Roma.

Giulio II stabilì che il governatore avrebbe dovuto occuparsi anche delle cause intentate contro i baroni romani, avrebbe dovuto curare quelle riguardanti le pene capitali e quelle *fractae pacis*; avrebbe avuto in mano la cura delle vertenze per salari e mercedi insieme alla carica di senatore, non potendo però infliggere scomuniche³⁷. Paolo III, con la costituzione *Romani pontificis* del 25 novembre 1544 sottopose nuovamente il governatore di Roma al camerlengo e decise che, qualora si fosse rifiutato, la pena sarebbe stata la scomunica. Successivamente, il 4 luglio 1548, con la costituzione *Ad onus apostolicae servitutis*, conferì al governatore la possibilità di incarcerare qualcuno anche senza indizi, ma con l'obbligo di rilasciarlo se, nel giro di due giorni solari, non fossero stati trovati elementi utili all'arresto.

Per dimostrare quanto la carica di governatore di Roma fosse importante per lui, Papa Carafa adibì un intero palazzo come residenza per le attività del vice camerlengo e come sede

³⁷ Cfr. N. DEL RE, *Monsignor Governatore di Roma*, cit., pp. 17-18.

del Tribunale del Governo, chiamato *Iudicium novae Rotae*. san Pio V, con il motu proprio *Cum Apostolica Sedes* del 9 agosto 1570, concesse al vice camerlengo l'*oraculum vivae vocis*.

In seguito, Sisto V (1585-1590) fissò le norme procedurali che il governatore era tenuto a rispettare e che parzialmente diminuirono il suo prestigio: col motu proprio *In sublimi beati Petri*, datato 1° dicembre 1587, si stabilì che il governatore doveva essere affiancato soltanto da un luogotenente, che doveva conoscere tutte le cause sia civili sia commissorie *iuxta suas facultates*. Nel 1589 il governatore perse l'ufficio dato *in commenda* di vice camerlengo e, di conseguenza, fu escluso da tutte le attività camerali.

Per determinare le cause giudiziarie si creò il posto di un *auditor Camerae* (secolo XIII), le cui facoltà furono accresciute da Innocenzo VIII (1485) e, dopo breve soppressione (sotto Paolo III), da Pio IV (1562) e da altri Sommi Pontefici. *L'auditor generalis causarum Reverendae Camerae Apostolicae* è una carica attestata sin dal secolo XIII, come coadiutore del camerlengo per le cause inerenti alla Camera apostolica, ovvero come giudice delle cause di cui il Tribunale della Piena Camera era investito, salvo raggiungere presto però una sostanziale autonomia.

Inizialmente era nominato dal camerlengo stesso, in seguito la nomina divenne papale. Vide le sue competenze giurisdizionali notevolmente aumentate dalla costituzione *Ratio juris* del 16 settembre 1331, di Giovanni XXII e dalla *Apprime devotionis* del 22 settembre 1485, di Innocenzo VIII. Il suo Tribunale – di cui egli era presidente – fu costituito a partire dal secolo XIV, avendo ampia giurisdizione in campo sia penale sia civile³⁸. Egli aveva competenza su tutti i delitti compiuti «in Curia Romana vel extra eam, per quoscumque, tam officiales Sedis Apostolicae, quam alios Curiales Romanam Curiam sequentes cuiuscumque dignitatis, Ecclesiasticae vel mundanae», e su tutte le cause «tam civiles, quam criminales et mixtas, spi-

³⁸ Sul Tribunale criminale dell'*auditor Camerae* interessante è l'opera di A. CICERCHIA, *Giuristi al servizio del papa. Il Tribunale dell'Auditor Camerae nella giustizia pontificia di età moderna*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2016.

rituales, Ecclesiasticas et prophanas», in cui almeno una delle parti in lite fosse costituita da membri della Curia romana³⁹. I poteri dell'uditore generale furono ristabiliti e confermati dalla costituzione *Romanus Pontifex* di Pio IV, datata 14 aprile 1561, ed ulteriormente ampliati dalla bolla *Ad eximiae devotionis* del 1° maggio 1564, che conferì all'uditore la possibilità di giudicare in appello le cause conosciute da qualsiasi giudice purché relative a contenziosi su contratti stipulati secondo le disposizioni della Camera apostolica o se concernenti membri della Curia romana; egli, inoltre, poteva far eseguire i mandati apostolici relativi ad interessi camerari, colpendo – se dal caso – i disobbedienti con censure canoniche⁴⁰.

La più evidente peculiarità che si consolidava con la riforma di Pio IV vedeva assegnata al Tribunale dell'*auditor Camerae* un'ampia competenza nella giustizia penale. Se infatti l'imputato era un ecclesiastico o comunque un ufficiale (anche laico) della Curia, o se un delitto era stato commesso all'interno della stessa Curia, avviare il procedimento e concludere il processo spettava all'*auditor Camerae*. Inoltre, la persona stessa dell'uditore generale della Camera apostolica partecipava, con poteri deliberanti, alle sedute della Piena Camera, dove si dibattevano le questioni più importanti della vita amministrativa dello Stato della Chiesa⁴¹.

Era assistito da luogotenenti per le cause civili, da assessori al criminale, e da un suo sostituto *auditor Camerae semet*. Era scelto tra i prelati della Curia romana e spesso veniva elevato alla porpora cardinalizia. *Auditorium* era invece – non diversamente da quanto avveniva per la Rota – il luogo in cui si giudicavano le cause. L'uditore sostituì l'antica immagine del nomenclatore, che era uno dei sette maggiori ufficiali del s. Palazzo apostolico lateranense, a capo dei quali si trovava il primicerio. Questa figura dello Stato della Chiesa curava le cause di chi si appellava al Papa e, insieme al sacculario, il

³⁹ Cfr. G. BRUNELLI, *Le istituzioni temporali dello Stato della Chiesa*, cit., p. 104.

⁴⁰ *Ibidem*.

⁴¹ *Ivi*, p. 105.

custode del tesoro, ne chiudeva le pratiche; inoltre, cavalcava al fianco del Papa per ricevere le suppliche.

Sisto V, il 1° novembre 1586, attraverso la bolla *Divina Dei Providentia*, istituì una nuova struttura di supporto alla Camera, quella dell'uditore generale delle confidenze beneficiarie. L'uditore gestiva le cause che riguardavano il suo Tribunale; questo organo giudiziario si occupava di malversazioni di collettori, delle contestazioni tra questi e i contribuenti, delle concussioni e dei rifiuti di pagamento. Non erano esenti da simili giudizi baroni, principi, ambasciatori, dignitari, vescovi, patriarchi e cardinali.

Come secondo prelado della Camera apostolica, l'uditore generale, nel secolo XIX, presiedeva i due Tribunali, civile e criminale, della Camera. L'uditore aveva un potere che si estendeva in tutti i territori dove la Chiesa poteva avere influenza. *L'auditor Camerae* giudicava in prima istanza quelle cause che non erano di competenza degli altri tribunali⁴².

Con il motu proprio del 12 giugno 1847 del beato Pio IX circa l'istituzione del Consiglio dei ministri, all'uditore di Camera fu affidato il nuovo Ministero per gli affari di giustizia, con le stesse attribuzioni che esercitava prima la Segreteria per gli affari di Stato interni e poi la Segreteria di Stato. Dunque, in passato, *l'auditor Camerae* fu il giudice supremo in materia di amministrazione finanziaria della Curia. Prima del 1870 presiedeva la Corte Suprema, a cui il Papa faceva riferimento per le decisioni più importanti.

Eloquente – in ordine alla crescita di prestigio e alla reale autonomia del Tribunale dell'uditore nei confronti della Camera e del camerlengo – il fatto che nel 1518 Leone X abbia incaricato l'uditore generale Girolamo Ghinucci, già vescovo di Ascoli e in seguito nunzio in Inghilterra, a istruire il processo a carico di Martin Lutero⁴³. Poco più di un secolo più tardi,

⁴² Cfr. G. MORONI, *Dizionario di erudizione storico ecclesiastica*, vol. XI, Tipografia Emiliana, Venezia, 1857, p. 162 (voce *Uditore Generale della Reverenda Camera Apostolica*).

⁴³ Cfr. A. CICERCHIA, *Giuristi al servizio del papa*, cit., p. 46 ss. «L'esempio dell'attivazione processuale contro Lutero denota non solo il prestigio personale del titolare ma anche la solidità e sicurezza che la struttura poteva ga-

Urbano VIII nel 1641, nella complessa e drammatica vicenda della guerra del minuscolo ducato di Castro, affidò a Mons. Mario Teodoli – in seguito vescovo di Imola e cardinale, ritenuto dal Cardella nelle sue Memorie storiche dei Cardinali (VII, p. 36) «uomo di incorrotta integrità, capace di far giustizia al piccolo, ugualmente che al grande» – di procedere giudizialmente contro Edoardo Farnese, duca di Parma e Piacenza, che occupava quel ducato⁴⁴, e in pieno secolo XVIII, il processo intentato contro il cardinale Giulio Alberoni sotto il pontificato di Clemente XI, proseguito con il successore Innocenzo XIII e conclusosi il 18 settembre 1723 con il breve di assoluzione del cardinale, fu condotto dall'uditore generale, il patriarca Camillo Cybo⁴⁵.

Per le funzioni relative alla collezione delle entrate, alla custodia del tesoro e ai pagamenti, troviamo dal secolo XIII il *thesaurarius*, che spesso era vescovo. Il primo documento pontificio nel quale sono organicamente delineate le attribuzioni del tesoriere generale è la bolla del Papa Sisto V, *In conferendis praecipuis*, pubblicata il 23 gennaio 1590. In essa, tra le altre cose, si teneva fermo il principio per il quale spettava al camerlengo dare disposizioni di spesa, pur tuttavia consolidando una specifica competenza in capo al tesoriere in merito a certune spese particolari. Con Caravale e Caracciolo è interessante osservare la riforma della Camera apostolica di Sisto V, operazione questa che ha consentito di lasciare ancora oggi un esempio di bilancio completo: quello degli anni 1480-1481⁴⁶. Posto inizialmente alle dipendenze del cardinale camerlengo, negli anni successivi, il tesoriere acquista o perde autonomia rispetto al camerlengo a seconda del prestigio e del favore di cui gode personalmente dinanzi al Pontefice regnan-

rantire al Pontefice in un caso estremamente delicato come quello del 1518» (*ivi*, p. 69).

⁴⁴ *Ivi*, p. 137 ss.

⁴⁵ *Ivi*, p. 212 ss.

⁴⁶ Cfr. M. CARVALE, A. CARACCILO, *Lo Stato pontificio: da Martino V a Pio IX*, cit., pp. 115-116.

te⁴⁷. Sostanzialmente, il tesoriere generale⁴⁸ doveva verificare i conti della cassa e supervisionare l'operato di tutti i tesorieri dello Stato della Chiesa e di tutte le collettorie e sottocollettorie, informando, poi, la Camera apostolica del loro operato⁴⁹. A parere del Moroni, questo ufficio nacque quando all'interno del Collegio il Pontefice scelse una persona per la custodia del tesoro della Chiesa. Questi era presente già sotto il pontificato di Giovanni XXII, verso il 1320⁵⁰. Si doveva trattare di persone con una elevata esperienza pratica. Nel tempo si formò anche un *cursus honorum* per accedere a questo importante ufficio. Infatti, chi desiderava diventare tesoriere della Camera apostolica doveva prima essersi laureato in diritto, essere stato referendario delle due Segnature e commissario generale o chierico di Camera⁵¹.

Nel 1742, Benedetto XIV, il grande giurista Prospero Lambertini, su richiesta del camerlengo, fissò lo spartiacque tra le competenze delle due magistrature camerale, confermando al tesoriere generale i poteri già concessi dai predecessori, nonché la competenza generale in campo finanziario e conservando al camerlengo la competenza esclusiva in materia di poste, nomina di consoli pontifici, infeudazione e concessione di beni giurisdizionali, mercati e fiere. L'*ordo Camerae* prescriveva che fosse il tesoriere generale a dover controllare i vari registri dei conti. Allo stesso ufficio spettava la coercizione dei debitori verso la Camera di onorare tali loro debiti.

Il chirografo di Innocenzo XII del 7 dicembre 1695 conferì al tesoriere pure la facoltà di procedere contro ecclesiastici e privilegiati. Un altro documento pontificio, questa volta del 1731 di Clemente XII, confermò il ruolo del tesoriere circa la esazione di gabelle, tasse ed imposizioni e di qualsivoglia altro

⁴⁷ Cfr. M.C. GIANNINI, *I tesorieri della Camera Apostolica*, cit., p. 860.

⁴⁸ Cfr. F.A. VITALE, *Memorie storiche dei tesorieri generali pontifici dal pontificato di Giovanni XXII sino ai nostri tempi*, Stamperia simoniaca, Napoli, 1782.

⁴⁹ Cfr. N. DEL RE, *La Curia Romana*, cit., p. 290.

⁵⁰ Cfr. G. MORONI, *Dizionario di erudizione storico ecclesiastica*, vol. VII, cit., p. 7.

⁵¹ Cfr. M.C. GIANNINI, *I tesorieri della Camera Apostolica*, cit., p. 873.

interesse camerale, attribuendogli, invero, pure giurisdizione sulle dogane dell'Urbe⁵², tanto che, con motu proprio del 1° marzo 1742 di Benedetto XIV, lo stesso poté vantare su qualsiasi altro ufficio la competenza sulle dogane, sui titoli di debito pubblico e su ogni altra cosa riguardasse l'amministrazione della Camera apostolica.

Il 18 aprile 1746 il Pontefice intervenne nuovamente sulla materia con la costituzione *Apostolicae Sedis aerarium*, riordinando i vari rami della Camera apostolica in un unico dicastero, ed incaricando la computisteria (le cui origini sono nel secolo XV, probabilmente sotto Eugenio IV) di redigere con criteri unitari il bilancio della Camera, nonché di compilare il libro mastro generale, compiendo una prima ricognizione sui conti, prima che questi passassero al vaglio dei chierici di Camera.

Secondo l'*ordo Camerae* di Sisto IV, il computista della Camera apostolica doveva aggiornare i registri delle soldatesche, dei castelli, delle rocche e di vari ufficiali camerale. Aveva la responsabilità della tenuta del libro mastro generale o di un giornale dal quale prendere comunque spunto per la revisione del libro mastro.

Il documento, tuttavia, che per primo fa un'ampia trattazione dell'incarico di computista è la *Cum inter coeteras* di Pio IV. Dalla costituzione si ricava che riceveva questo incarico chi raccoglieva e catalogava tutti i rendiconti che giungevano alla Camera, per presentarli al presidente della Camera e al tesoriere generale. L'ultima verifica prima della definitiva archiviazione spettava ai chierici di Camera. Infine, se il computista non avesse svolto bene il suo compito sarebbe stato allontanato dall'incarico, mentre per qualunque colpa da imputare ai tesorieri, al vice camerlengo, all'uditore e agli altri camerale era il Papa in persona a decidere la pena⁵³. La *Cum inter coeteras* – invero – non mancò di ribadire il dovere dei computisti di aggiornare detto libro mastro generale, come peraltro venne

⁵² Cfr. M.G. PASTURA RUGGIERO, *La Reverenda Camera Apostolica*, cit., p. 176, nt. 30.

⁵³ Cfr. G. MORONI, *Dizionario di erudizione storico ecclesiastica*, vol. XI, cit., pp. 184-185.

confermato pure da Urbano VIII nel chirografo del 30 marzo 1624. Lo stesso Pontefice, con altro suo chirografo del 2 luglio 1627, predispose che la computisteria si articolasse in sezioni; l'ufficio, infine, venne completamente riorganizzato da Benedetto XIV con chirografo del 31 dicembre 1743.

V'era, altresì, la Depositeria generale, la quale amministrava la maggior parte del denaro camerale; era presieduta dal depositario generale, ovvero una sorta di imprenditore del settore finanziario che anticipava ogni mese forti somme, ricevendo in contraccambio l'assegnazione di rendite camerali; egli, tuttavia, non aveva alcuna autorità di gestione sul denaro della Camera apostolica⁵⁴. Ad essa pervenivano le rendite riscosse in tutta la cristianità, come anche tutte le entrate temporali dello Stato della Chiesa.

Si deve dire che questi uffici camerali rispondevano unicamente al Pontefice e al tesoriere, così godendo di un'ampia autonomia. Secondo la dottrina, poi, quest'ultimo divenne una sorta di ministro delle finanze *ante litteram*⁵⁵. Dopo la Restaurazione, ovvero dal 1815, il tesorierato ebbe il ruolo di centro dell'amministrazione generale di tutte le rendite e beni dello Stato. Con il motu proprio del beato Pio IX del 12 giugno 1847, però, il tesoriere fu privato delle funzioni giudiziarie. Fu l'ultima riforma della carica prima dell'istituzione dei ministeri da parte dello stesso Pontefice. Difatti, nel marzo 1848 Papa Mastai mutò l'incarico di tesoriere in quello di ministro delle finanze.

Stretto collaboratore del tesoriere era il commissario, che aveva il compito d'istruire le azioni in sede civile atte a recuperare le imposte sui redditi nascosti al fisco pontificio. Al commissario spettava anche l'amministrazione degli archivi camerali⁵⁶. Tale mansione si fa risalire ad Adriano VI (1522-1523), ancorché le sue attribuzioni comincino a delinearsi con

⁵⁴ Cfr. G. BRUNELLI, *Le istituzioni temporali dello Stato della Chiesa. Dispense didattiche per il modulo di Istituzioni politiche (a.a. 2007-2008)*, Università di Roma "La Sapienza", Roma, 2007, pp. 102-103.

⁵⁵ *Ivi*, p. 102.

⁵⁶ Cfr. G. RAMACCIOTTI, *Gli Archivi della Reverenda Camera Apostolica*, Palombi, Roma, 1961.

precisione nella seconda metà del secolo XVI. La bolla pontificia *Cum inter coeteras* del 1564 stabilì che il commissario dovesse prendere nota delle commissioni date in Piena Camera ai chierici circa i controlli dei conti dei gestori del denaro camerale e dovesse vigilare sullo svolgimento rapido e corretto delle relative procedure. La costituzione *Attendentes*, promulgata da san Pio V nel 1568, vietò che si decidessero cause in materia di spogli⁵⁷ e di illecite negoziazioni senza aver precedentemente citato il commissario.

La bolla di Sisto V *Ad excelsum Universalis Ecclesiae*, del 12 ottobre 1586, eresse l'ufficio di commissario apostolico in ufficio perpetuo vacabile e lo destinò ad un chierico non coniugato, di integerrimi costumi e laureato *in utroque iure*. Ad esso conferì, inoltre, la cura e l'amministrazione degli archivi camerale e la facoltà di emanare norme per la loro buona organizzazione. La sua importanza crebbe, così, insieme con quella del tesoriere generale, del quale divenne il principale collaboratore. Aveva come compito primario quello di sollecitare ed istruire le azioni atte a perseguire qualsiasi persona fisica e giuridica che fosse debitrice morosa del fisco; aveva, inoltre, funzioni consultive ed estese funzioni di controllo su quanto attenesse l'interesse e la contabilità camerale. Nei secc. XVII e XVIII partecipava a tutte le congregazioni, sia stabili sia temporanee, in cui si discuteva di affari pertinenti il fisco e il demanio. Innocenzo XII, nel 1693, stabilì che il commissario abitasse in una 'comoda abitazione' nei pressi della dogana di terra a Piazza di Pietra (istituita dallo stesso Innocenzo XII), dove venivano raccolti tutti i documenti relativi agli interessi dell'erario ed ai diritti del principato temporale e della Santa Sede.

Alla fine del Settecento, l'ufficio del commissario risultava articolato in tre sezioni, ciascuna con a capo un sostituto

⁵⁷ Sul ruolo della Camera Apostolica nell'esercizio dello *ius spolii* pontificio cfr. G. MOLLAT, *Dépouille (droit de)*, in *Dictionnaire de droit canonique*, t. 4, Letouzey et Ané, Paris, 1949, coll. 1160-1165; per approfondimenti si rinvia a M. CARNI, *Il diritto metropolitico di spoglio sui vescovi suffraganei. Contributo alla storia del diritto canonico ed ecclesiastico nell'Italia meridionale*, Prefazione di G. DALLA TORRE, Giappichelli, Torino, 2015.

commissario, che si occupava di un certo gruppo di materie il cui insieme costituiva l'intero ambito degli interessi camerale in tema di entrate fiscali e di demanio. Sicché, durante le riunioni dei chierici di Camera assumeva rilevanza l'operato dei commissari. Per il Garampi, costoro in alcuni momenti furono anche più importanti dei chierici⁵⁸. Del loro ruolo in Curia ne parla espressamente e per la prima volta la costituzione *Cum inter coeteras* del 1564. Il loro compito era quello di dare ai chierici di Camera le carte necessarie per le discussioni durante le loro riunioni in Piena Camera e, solitamente, ciò doveva avvenire tre giorni prima della convocazione delle assise, per dar modo ai prelati di avere il tempo di informarsi compiutamente sugli argomenti che dovevano essere trattati. Durante il pontificato di Pio V le loro mansioni aumentarono: infatti, con la costituzione *Attendentes* dell'8 gennaio 1568, il Papa decise che senza il parere del commissario non si dovesse prendere decisione alcuna in materia di spogli e negoziazioni. Sisto V, infine, con la costituzione *Ad excelsum Universalis Ecclesiae* confermò pure i compiti che erano stati affidati al commissario da Pio IV e Pio V e gli affidò la cura degli archivi delle scritture della Camera apostolica.

I *clerici Camerae*, che aiutavano il camerlengo, erano in origine – ovvero nel XII secolo – personalità particolarmente vicine al Pontefice; venivano denominati pure procuratori del patrimonio di san Pietro, cappellani del Papa, consiglieri del Papa e consiglieri della Camera apostolica⁵⁹. L'udienza della Camera era quel genere di riunione privata che il Pontefice teneva, radunando i suoi più intimi collaboratori nel Palazzo apostolico. Da principio, quindi, non avevano compiti determinati; le loro mansioni erano di volta in volta assegnate dai Papi che si succedevano sul trono di Pietro. In seguito, cominciarono ad occuparsi di questioni più specifiche come quelle riguardanti il fisco, il tesoro pontificio e le attività amministrative derivanti dalle proprietà ecclesiastiche, che avevano come

⁵⁸ Cfr. G. GARAMPI, *Saggi di osservazione sul valore delle antiche monete pontificie*, Roma, 1766.

⁵⁹ Cfr. G. MORONI, *Dizionario di erudizione storico ecclesiastica*, vol. XI, cit., p. 182.

responsabile principale il cardinale camerlengo. Il loro lavoro crebbe di importanza e conseguentemente aumentò il loro prestigio istituzionale.

Eugenio IV, nel XIV secolo, costituì il Collegio dei chierici di Camera, inizialmente composto da tre membri, che dovevano affiancare il camerlengo nell'adempimento dei suoi doveri: avevano cioè funzione consultiva più che decisionale. Essi variarono di numero nei secoli (in principio erano tre o quattro, divenendo in seguito addirittura dieci o dodici). Nel 1438 fu lo stesso Eugenio IV ad aumentarne il numero, fissandolo allora a sette. Con la costituzione *In eminenti*, del 6 luglio 1444, lo stesso Pontefice confermò ed approfondì gli statuti della Camera apostolica; da essi risulta l'esistenza di un Collegio dei ministri camerlenghi, chiamati 'genti di camera', composto dal cardinale camerlengo, che lo presiedeva, dal tesoriere e dai suoi assistenti, dai chierici di Camera, fra cui v'era il prelado decano⁶⁰, le cui competenze furono fissate specialmente con la costituzione *Cum inter coeteras* del 1564. A lui toccava – per prassi – distribuire ai vari membri giudici del Tribunale della Piena Camera le istruttorie sugli affari da trattare.

Sotto il pontificato di Alessandro VI (1492-1503), tramite la bolla *Etsi ex pastoralis* del 29 aprile 1502, che indicava espressamente quali erano le zone che dovevano essere amministrate dai chierici del Collegio, costoro ebbero il potere di governare diverse città. La costituzione di Giulio II *Ex iniuncto Nobis*, del 22 luglio 1506, affidò ai prelati del Collegio il compito di verificare il lavoro dei governatori locali dello Stato della Chiesa, tramite visite periodiche⁶¹. Leone X confermò con la bolla *Licet felicis*, datata 12 giugno 1517, ciò che già aveva stabilito Giulio II; inoltre, decise nel 1518 che la Camera dovesse verificare che i tesoriere svolgessero i propri compiti in modo retto e volle altresì che i chierici controllassero che i delitti nella provincia non rimanessero impuniti, che la giustizia fosse amministrata rettamente e che i funzionari locali non approfittassero della loro carica e del loro potere per aumentare

⁶⁰ *Ivi*, p. 184.

⁶¹ Cfr. M.G. PASTURA RUGGIERO, *La Reverenda Camera apostolica*, cit., p. 57.

il proprio personale patrimonio; inoltre, li utilizzò come commissari e prefetti presso le due prefetture dell'annona e della grascia, per le presidenze delle strade, delle ripe, degli archivi, delle carceri, della zecca e delle dogane, delle armi e del mare. I chierici di Camera ricevevano a turno, tramite estrazione a sorte, il compito di amministrare alcune presidenze, commissariati o prefetture. Soltanto le presidenze dell'annona, della grascia, delle strade, degli archivi e delle ripe venivano conferite direttamente dal Papa. Se, nel corso dell'anno, un chierico fosse morto, la sua carica era ricoperta interinalmente dal decano.

Infine, il presidente di Camera era una persona vicina al Pontefice e aveva il compito di essere presente a tutte le riunioni che trattavano della Camera apostolica e doveva riferire al Papa quello che in esse era stato detto⁶².

I singoli chierici, l'*auditor Camerae* ed il *thesaurarius* avevano acquistato ciascuno delle specifiche competenze e presiedevano Tribunali speciali, ma anche la *Camera Plena* funzionava come Tribunale collegiale, nel quale praticamente il cardinale camerlengo non esercitò più dal secolo XVII il suo diritto di presidenza. Sicché, il camerlengo, il tesoriere ed il commissario, insieme ai chierici della Camera, potevano costituirsi in un Tribunale speciale detto della *Piena Camera*. Al loro servizio c'era un certo numero di funzionari: notai, scrivani e *apparitores* cioè cursori. L'*auditor Camerae*, invece, era preposto a capo di un Tribunale di fatto svincolato dalla Camera stessa, come prima accennato.

I notai camerale, in quanto segretari della Camera apostolica e cancellieri dei Tribunali camerale, avevano il compito non solo di registrare, ma anche di conservare gli atti legislativi e giudiziari della Camera stessa⁶³. Accanto a questa, essi esercitavano anche la loro specifica attività di notai stendendo atti e stipulando contratti notarili, per la maggior parte, però, riferentisi ad attività camerale. Nei loro protocolli perciò,

⁶² Cfr. G. FELICI, *La Reverenda Camera apostolica*, cit., p. 22.

⁶³ Cfr. M. MONACO, *La situazione della Reverenda Camera Apostolica*, cit., p. 35.

accanto ad atti di carattere strettamente privato, sono conservati in grande quantità atti che si riferiscono all'attività della Camera apostolica (contratti d'appalto delle tesorerie provinciali; contratti d'affitto dei beni camerale; contratti d'appalto con artisti ed artigiani per lavori ad edifici camerale). Inoltre, nei protocolli dei notai di Camera si conservano i motu proprio pontifici e quei chirografi per i quali era espresso l'ordine che venissero inseriti nei protocolli suddetti. I notai camerale rogarono per il camerlengo, per il tesoriere e per i chierici di Camera preposti ad una presidenza o prefettura che non avesse propri notai segretari. Sino al 1672, i notai della Camera erano divisi in nove uffici; in quell'anno furono riuniti in quattro uffici e ancora ridotti a due ai primi del sec. XIX. Dall'aprile 1672 al marzo 1679 gli atti dei quattro notai di Camera furono rogati sotto il titolo comune di 'segretari e cancellieri della Camera apostolica', dal 1809 al 1814 – durante il turbolento ed effimero periodo napoleonico – alcuni notai già di Camera, invece, rogarono con il titolo di 'notai imperiali'.

4. *Cenni sui Tribunali della Camera apostolica*

Come sopradetto, diverse erano quindi le competenze anche giudiziarie proprie della Camera apostolica o di alcuni suoi membri⁶⁴.

Anzitutto, v'era il Tribunale della Camera apostolica, la cui composizione si stabilizzò durante il pontificato di Sisto V. Esso era composto dal camerlengo che, in particolare, giudicava in materia di gabelle e di privative camerale; dal vice camerlengo e governatore di Roma, dal tesoriere generale; dall'uditore generale, da dodici chierici di Camera (ovvero: il presidente delle armi, il prefetto dell'annona, il presidente della grascia, il presidente delle strade, il prefetto degli archivi, il presidente della zecca, il commissario del mare ed il pre-

⁶⁴ Si veda a tale proposito alcune notizie che vengono date nello studio: *La giustizia dello Stato Pontificio in età moderna*, a cura di M.R. DI SIMONE, Viella ed. – Istituto Nazionale di Studi Romani onlus, Roma, 2011.

fetto di Castel sant'Angelo, il presidente delle ripe, il presidente delle carceri, nonché tre chierici ai quali spettava ogni anno in sorte il governo di alcuni feudi camerali); dal presidente della Camera; dal commissario generale; dall'avvocato fiscale; da tre sostituti commissari; dai notai, segretari e cancellieri della Camera in numero di nove, fino al 1672, e poi in numero di quattro⁶⁵. Pio IV, con la costituzione *Cum inter ceteras* del 1° novembre 1564 stabilì quali dovessero essere i compiti dell'organo giudiziario: da una parte la sua opera si rivolgeva al settore amministrativo e si occupava di gestire gli appalti tramite l'utilizzo di tecniche capaci di garantire maggiore trasparenza; dall'altra, si doveva interessare all'aspetto più prettamente giurisdizionale attraverso il libero ed imparziale giudizio del tribunale; invero, si occupava di esaminare i conti che provenivano alla Camera⁶⁶.

Le cause in primo grado, secondo le particolari materie, venivano dibattute o avanti al camerlengo, o avanti al tesoriere, o avanti ai chierici sopra indicati, o avanti alla Congregazione camerale, o avanti alla Congregazione per la revisione dei conti. Invece, in secondo grado, le cause erano portate avanti al Tribunale della Piena Camera. Il Tribunale – soppresso come tutti i Tribunali camerali per ordine della Consulta straordinaria per gli Stati romani del 17 giugno 1809, con decorrenza 1° agosto – fu ripristinato con l'editto del 13 maggio 1814⁶⁷. Il 22 novembre 1817, con un ulteriore atto, si dava però alla giurisdizione camerale un nuovo assetto ed il Tribunale della Camera, così come aveva funzionato per tre secoli, cessò di esistere.

Fu così che, col summenzionato editto e col successivo motu proprio del 6 luglio 1816 si ripristinò il potere giudiziario della Camera apostolica, normato poi nel Codice di procedura

⁶⁵ Cfr. G. MORONI, *Dizionario di erudizione storico ecclesiastica*, vol. VII, cit., p. 12.

⁶⁶ Cfr. M. CARVALE, A. CARACCILO, *Lo Stato pontificio*, cit., p. 315.

⁶⁷ Cfr. A. AQUARONE, *La Restaurazione nello Stato Pontificio ed i suoi indirizzi legislativi*, in *Archivio della società romana di storia patria*, LXXVIII, 1955, pp. 119-188, specialmente alla p. 126.

civile emanato il 22 novembre 1817. In base a tale regolamento veniva così soppresso il Tribunale della Camera apostolica.

Si stabilì, allora, che il camerlengo ed il tesoriere, attraverso un loro uditore, giudicassero le cause di loro competenza del valore non superiore agli 825 scudi nel territorio di Roma e Comarca, mentre nelle delegazioni funzionava da giudice di primo grado nelle cause erariali. Il Tribunale collegiale della Camera, composto dall'uditore del camerlengo, da quello del tesoriere e dal presidente della Camera, giudicava, invece, le cause superiori agli 825 scudi nel territorio di Roma e Comarca e le cause superiori ai duecento scudi nelle delegazioni; inoltre, funzionava come Tribunale d'appello nei ricorsi presentati contro le sentenze degli assessori camerati.

Infine, il Tribunale della Piena Camera, composto da dodici chierici di Camera e dal presidente della Camera stessa, che però non aveva voto decisivo, giudicava in appello contro le sentenze del camerlengo e del tesoriere e contro quelle del Tribunale collegiale e in terzo grado quando le sentenze d'appello del Tribunale collegiale erano difformi da quelle degli assessori camerati. Il 5 ottobre 1824 si soppressero il Tribunale collegiale della Camera, la cui competenza passava al Tribunale della Piena Camera, e gli assessori camerati le cui competenze passarono agli assessori civili.

Il 5 ottobre 1831 con il *Regolamento per le cause del fisco e della reverenda Camera Apostolica* venivano soppressi i Tribunali dell'uditore del camerlengo e dell'uditore del tesoriere e veniva nuovamente regolamentato il Tribunale della Piena Camera. Le competenze dei Tribunali soppressi passarono dapprima (1831-1847) alla Congregazione civile dell'*auditor Camerae*, turno camerale, e, in seguito (1847-1870), al Tribunale civile di Roma, turno camerale.

Con l'editto del 18 agosto 1836 si emanarono le *Disposizioni riguardanti la repressione dei contrabbandi e di contravvenzioni alle leggi erariali* e si istituì il Tribunale criminale della Camera che, però, nel 1848 fu incorporato nel Tribunale criminale di Roma e definitivamente soppresso nel 1862. Le materie di sua competenza passarono alla direzione generale delle dogane dei dazi in sede contenziosa (1862-1869). Anche

il Tribunale criminale era legato alle questioni economiche e alla Camera apostolica e si divideva in due sezioni: la prima era formata da un vice presidente, che solitamente era scelto tra i chierici di Camera, da un commissario generale delle dogane, da un giudice relatore, da un procuratore fiscale e da un segretario della Camera apostolica; la seconda, di secondo grado, era formata dal tesoriere generale, da un presidente del Tribunale, da un chierico di Camera, da un avvocato generale della Camera apostolica, da un giudice relatore e da un segretario cancelliere⁶⁸.

Nel Tribunale *Plenae Camerae* operavano il camerario, il tesoriere generale, i chierici *assistentes* ed i chierici di Camera. Il primo provvedimento a regolarne il funzionamento fu la bolla di Eugenio IV, la già citata *In eminenti* (6 luglio 1444), che prevedeva che tale Tribunale si occupasse di «ecclesiarum et monasteriorum omnium necnon etiam urbium, civitatum, terrarum, castrorum, oppidorum, villarum et locorum Romanae Ecclesiae immediate subiectorum, spiritualia et temporalia negocia peragenda»⁶⁹. Il ruolo della Piena Camera potrebbe venire rassomigliato, *congrua congruis referendo*, all'attuale Corte costituzionale italiana: si trattava difatti di un organo collegiale che cercava di dirimere le questioni tra centro e periferia, con la specificità che la Piena Camera, essendo un ufficio della Camera apostolica, aveva come suo compito principale quello di occuparsi di fatti attinenti alla giurisdizione economica⁷⁰. Pio IV, con la costituzione *Romanus Pontifex* del 1562, sancì che la Piena Camera avesse competenze unicamente per questioni contenziose che coinvolgessero l'interesse del fisco, ovvero dello Stato. Con successiva costituzione, la *Cum inter coeteras* del 1° novembre 1564, oltre a regolare le procedure da seguirsi, lo stesso Pontefice ribadì come i chierici di Camera non avessero potestà giurisdizionale «uti singuli sed tantum collegialiter et in plena Camera», sicché non

⁶⁸ Cfr. J. SPIZZICHINO, *Le magistrature dello Stato Pontificio*, Giuseppe Babbia Editore, Lanciano, 1930, p. 329.

⁶⁹ Cfr. G. BRUNELLI, *Le istituzioni temporali dello Stato della Chiesa*, cit., p. 96.

⁷⁰ Cfr. M.G. PASTURA RUGGIERO, *La Reverenda Camera Apostolica*, cit., p. 14.

potavano trattare questioni singolarmente se non per delega del Tribunale della Piena Camera⁷¹. Similmente, con la bolla *Universi agri* del 1° marzo 1612, Paolo V asserì che i chierici di Camera non godevano di giurisdizione propria, se non in collegio, sempre fatta salva l'eccezione per gli affari delegati dalla Piena Camera ad un singolo chierico, nonché per le questioni riferentisi alle presidenze ricoperte annualmente, a turnazione, dai chierici stessi. A metà del Cinquecento, i Pontefici si concentrarono piuttosto a normare le figure camerale del camerlengo, del tesoriere e dei vari chierici presidenti, sicché la Piena Camera divenne per lo più la Suprema Corte in materia di contenzioso fiscale, nonché organo di vigilanza sui diritti del demanio⁷².

Epperò, a partire dalla fine del Cinquecento, il Tribunale iniziò a perdere la sua funzione collegiale, cristallizzando le funzioni che i singoli chierici assumevano solo temporaneamente. Sisto V con la sua *Immensa Aeterni Dei* del 22 gennaio 1588 – che può essere considerata come la *Magna charta* della Curia romana nei tempi moderni – diede un notevole contributo allo sviluppo delle prefetture, delle congregazioni e delle presidenze, determinando, in tal modo, l'inesorabile declino del ruolo della Piena Camera, come peraltro dello stesso Concistoro; inoltre, dal 1692, il contenzioso in materia di appalti passò in capo alla Congregazione camerale e quello in materia contabile alla Congregazione dei conti, entrambe formate dai prelati camerale. Nel secolo XVIII, la Piena Camera poteva ormai interessarsi unicamente di patenti di esenzioni fiscali ai padri di dodici figli e di registrazione di atti normativi pontifici concernenti gli interessi della Camera apostolica⁷³. Fu Pio VII, con motu proprio del 6 luglio 1816, a ribadire quanto già stabilito nella costituzione *Post diuturnas* del 30 settembre 1800, e cioè che il controllo sui conti camerale fosse affidato al Tribunale della Piena Camera. In pari data, il cardinale

⁷¹ Cfr. G. BRUNELLI, *Le istituzioni temporali dello Stato della Chiesa*, cit., p. 97.

⁷² *Ibidem*.

⁷³ *Ivi*, p. 100.

Ercole Consalvi⁷⁴, celeberrimo segretario di Stato di Pio VII, emanò il relativo *Regolamento*. Il Tribunale in sede di controllo era diviso in quattro sezioni, composte ciascuna di tre chierici di Camera. Entro il 1° aprile di ogni anno chiunque (tribunali, congregazioni, uffici) avesse maneggio di fondi camerale era obbligato ad esibirne il conto al presidente della Camera, il quale lo trasmetteva al tesoriere generale. Costui, a sua volta, riceveva i conti degli appaltatori, affittuari, tesorieri ed altri e provvedeva ad elaborare un conto generale. Il conto generale e quelli parziali venivano poi trasmessi al Tribunale, dove venivano smistati alle singole sezioni. In questa sede i conti venivano esaminati e, successivamente, i chierici emettevano il cd. 'voto di sezione', che veniva poi portato avanti al Tribunale della Piena Camera, il quale pronunciava la sentenza sindacatoria.

Nel 1828 l'attività di controllo del Tribunale ebbe termine perché Leone XII, con un motu proprio datato 21 dicembre 1828, provvide ad istituire una nuova Congregazione per la revisione dei conti e per gli affari di pubblica amministrazione, composta da quattro chierici di Camera, con compiti di revisione e di sindacato finanziario, nonché di giurisdizione contenziosa ed amministrativa di secondo grado, dopo la Congregazione camerale. Con il suddetto documento pontificio, i prelati chierici di Camera furono fissati a nove, tutti dello stesso rango. Fino a quella data la revisione dei conti e degli affari di pubblica amministrazione era compiuta dai singoli chierici per le rispettive presidenze; dal 1829, invece, i chierici di Camera ai quali era affidata una presidenza (diminuiti di numero, con la riduzione a cinque delle presidenze, cioè annona e grascia; archivi e ipoteche; armi; strade, acque e ripe; zecca e garanzia degli ori e argenti) non partecipavano alla Congregazione di revisione. I quattro chierici componenti la Congregazione (tra i quali era nominato il presidente, con turnazione annua) erano invece esenti da ogni diretta amministrazione e non potevano partecipare ai giudizi del Tribunale della Pie-

⁷⁴ Sul cardinale Consalvi vedi R. REGOLI, *Ercole Consalvi. Le scelte per la Chiesa*, Roma, 2006.

na Camera, per chiari motivi di indipendenza nel giudizio e di possibile conflitto di interessi⁷⁵.

Venivano sottoposti all'esame della Congregazione la tabella preventiva generale delle rendite e spese dello Stato, i regolamenti di finanza, i contratti della pubblica amministrazione; essa aveva inoltre il sindacato sui conti dell'amministrazione generale della Camera e di tutte le amministrazioni, cioè legazioni, delegazioni, congregazioni, tribunali, prefetture, presidenze, dicasteri e stabilimenti pubblici, che amministravano tasse e ricevevano assegnamenti dall'erario.

Era escluso dalla sua competenza tutto ciò che riguardava il consiglio e la direzione del debito pubblico, ciò che spettava alla Congregazione dei residui; le nuove leggi relative ad interessi camerale (riservate al camerlengo); ciò che si riferiva all'amministrazione camerale che rimaneva riservata al tesoriere, e l'amministrazione delle presidenze riservata ai rispettivi chierici, i quali partecipavano alla Congregazione solo quando vi venivano trattati affari della rispettiva presidenza.

La Congregazione, inoltre, esercitava le attribuzioni disciplinari, già esercitate dal Tribunale della Camera. Modificata con editto del segretario di Stato del 21 novembre 1831, la Congregazione per la revisione dei conti fu soppressa a partire dal 15 novembre 1847, per effetto dell'istituzione della Consulta di Stato. La maggior parte delle sue attribuzioni passarono alla Consulta, mentre alcune attribuzioni contenziose furono trasferite al Tribunale della Camera, con ordinanza della Segreteria di Stato del 31 dicembre 1847. L'attività di revisione dei conti – invece – fu seguitata dalla Congregazione di revisione dei conti consuntivi arretrati anteriori al 1848⁷⁶.

⁷⁵ Cfr. *Notizie sulle presidenze camerale*, anno 1825, in Archivio di Stato di Roma, *Miscellanea della Soprintendenza*, b. 10, fasc. 21.

⁷⁶ Interessante a tale proposito risulta la tesi dottorale di M.C. DE MARIANO, *I tribunali civili della Reverenda Camera apostolica e la loro attività giudiziaria all'indomani della Restaurazione pontificia (1816-1831)*, Università di Roma "La Sapienza", Roma, 2013.

5. *La Camera apostolica dalla Sapienti Consilio alla Pastor bonus, fino al conclave del 2013*

Con la costituzione *Sapienti Consilio* del 29 giugno 1908, san Pio X confermò alla Camera apostolica le funzioni di amministrazione delle temporalità della Santa Sede, soprattutto nella vacanza della medesima, inserendola nell'organigramma della Curia romana fra gli *officia*. Si legge infatti:

Huic Officio cura est atque administratio bonorum ac iurium temporalium Sanctae Sedis, quo tempore praesertim haec vacua, habeatur. Ei Officio praeest S. R. E. Cardinalis Camerarius, qui in suo munere, Sede ipsa vacua, exercendo se geret ad normas exhibitas a Const. Vacante Sede Apostolica, XXV Dec. MDCCCCIV⁷⁷.

L'ufficio, le facultà e i privilegi dei prelati chierici di Camera furono ordinati da Pio XI con la costituzione *Ad incrementum*, del 15 agosto 1934. In essa, il Pontefice riservava ai prelati della Camera apostolica questo significativo riconoscimento: «ad utilitatem Romanae Ecclesiae ac pauperum sustentationem Sedis Apostolicae thesaurum ita administrant, ut iis ipsum Pontificii Principatus temporale regimen quondam demandaretur»⁷⁸. Alcune disposizioni ivi emesse sono tuttora vigenti, come si dirà in seguito. Le loro attribuzioni furono disciplinate dalla istruzione *Ut sive sollicitate* del 1969.

Con la costituzione *Regimini Ecclesiae Universae* del 15 agosto 1967 la Camera apostolica, a cui presiede il cardinale camerlengo di Santa Romana Chiesa o, lui impedito, il vice camerlengo, conserva l'ufficio di curare ed amministrare i beni ed i diritti temporali della Santa Sede, nel tempo in cui

⁷⁷ Pio X, *Cost. ap. Sapienti Consilio*, 29 giugno 1908, cap. III *Officia*, § 3, in *Acta Apostolicae Sedis*, I, 1909, p. 17.

⁷⁸ Pio XI, *Cost. ap. Ad incrementum decoris*, 15 agosto 1934, in *Acta Apostolicae Sedis*, XXVI, 1934, p. 498 ('Ad utilità della Chiesa Romana e per il sostentamento dei poveri, amministrarono il tesoro della Sede Apostolica, cosicché ad essi era un tempo demandato lo stesso regime temporale del Principato Pontificio'; trad. it. ns.).

questa è vacante. Vien meno, in tal modo, la funzione giudiziaria dell'organismo, peraltro già evidentemente ridimensionata dopo la soppressione dello Stato pontificio, rimanendo vigente specialmente una competenza di cura e di amministrazione dei beni e dei diritti temporali della Sede Apostolica nel periodo di vacanza della stessa (n. 122).

Nella predetta costituzione di san Paolo VI si legge:

122. Camera Apostolica, cui praeficitur Cardinalis S.R.E. Camerarius, vel, eo impedito, Vice Camerarius, munus servat curandi atque administrandi bona et iura temporalia Sanctae Sedis, quo tempore haec vacat. In his obeundis muneribus adamussim observentur specialer leges iam latae vel edendae⁷⁹.

Poi, secondo le revisioni legislative della Curia romana apportate da san Giovanni Paolo II, la Camera apostolica è annoverata nella *Pastor bonus* fra gli uffici amministrativi della Curia romana, a cui è preposto il cardinale camerlengo, che alla morte del Pontefice prende possesso dei palazzi e delle ville apostoliche, pone i suggelli alle stanze del Papa defunto, provvede a tutelare la chiusura e la segretezza del conclave. Vi collabora il vice camerlengo, ed il Collegio dei prelati di Camera, nonché l'uditore generale della Camera apostolica.

Difatti, così recita la *Pastor bonus* all'art. 171:

Art. 171. § 1. Camera Apostolica, cui praeficitur Cardinalis Sanctae Romanae Ecclesiae Camerarius, iuvante Vice-Camerario una cum ceteris Praelatis Cameralibus, munera praesertim gerit, quae ipsi peculiari lege de vacante Sede Apostolica tribuuntur.

§ 2. Sede Apostolica vacante, Cardinali Sanctae Romanae Ecclesiae Camerario ius est et officium, etiam per suum delegatum, ab omnibus Administrationibus, quae e Sancta Sede pendent, relationes exposcere de earum statu patrimoniali et oeconomico itemque notitias de extraordinariis negotiis, quae

⁷⁹ PAOLO VI, *Cost. ap. Regimini Ecclesiae Universae*, 15 agosto 1967, n. 122, in *Acta Apostolicae Sedis*, LIX, 1967, p. 925.

tunc forte aguntur, et a Præfectura Rerum Economicarum Sanctæ Sedis generales computationes accepti et expensi anni superioris nec non prævias æstimationes pro anno subsequente; has autem relationes et computationes Cardinalium Collegio subiciendi officio tenetur⁸⁰.

Da sempre, dunque, i Romani Pontefici hanno normato il funzionamento della Camera apostolica. Per quel che concerne la legislazione di san Giovanni Paolo II circa la Curia romana, va sottolineato come vi siano alcune innovazioni rispetto alle regole stabilite da san Paolo VI. Mentre, infatti, la *Regimini Ecclesiae Universae* prevedeva che a capo della Camera apostolica vi fosse il cardinale camerlengo, l'attuale art. 171 § 1 della *Pastor bonus*, pur continuando a riservare tale incarico ad un membro del Collegio cardinalizio, prescrive che a tale ufficio sia preposto il cardinale camerlengo di Santa Romana Chiesa. Insomma, muta il nome del cardinale responsabile di tale ufficio, pur tuttavia senza modificare in sostanza i compiti che questi è chiamato a svolgere. Il successivo § 2 prevede che, vacante la Sede Apostolica, sia diritto e dovere del cardinale camerlengo di Santa Romana Chiesa richiedere, da un lato, che tutte le amministrazioni dipendenti dalla Santa Sede forniscano le relazioni circa il loro stato patrimoniale ed economico e, dall'altro, ottenere dalla prefettura degli affari economici della Santa Sede il bilancio consuntivo dell'anno precedente nonché il bilancio preventivo dell'anno seguente⁸¹. È chiaro che, con la soppressione della Prefettura degli affari economici durante il pontificato di Francesco e la contestuale creazione di altri organismi competenti in materie simili (come ad esempio la Segreteria per l'economia, istituita da Papa Francesco con il motu proprio *Fidelis*

⁸⁰ GIOVANNI PAOLO II, *Cost. ap. Pastor bonus*, cit., art. 171, p. 905.

⁸¹ Cfr. F. BLASIGH, *Il ruolo dei Cardinali nella Costituzione apostolica Pastor bonus sulla Curia Romana*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 29 del 2015, p. 19. Cfr. altresì F. SALERNO, *Gli Uffici*, in *La Curia Romana nella Cost. Ap. Pastor Bonus*, a cura di P.A. BONNET, C. GULLO, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 1990, pp. 490-491.

dispensator et prudens del 24 febbraio 2014⁸²), quanto previsto nel citato articolo della costituzione apostolica dev'essere armonizzato con l'attuale panorama della Curia romana.

Le funzioni del cardinale camerlengo e dei camerari in Sede Apostolica vacante, già ampliate dalla costituzione *Vacantis Apostolicae Sedis* di Pio XII dell'8 dicembre 1945⁸³, e dal motu proprio *Summi Pontificis electio* di san Giovanni XXIII del 5 settembre 1962⁸⁴, sono state confermate integralmente con la costituzione *Romano Pontifici eligendo* di san Paolo VI del 1° ottobre 1975⁸⁵, e ribadite dalla costituzione apostoli-

⁸² Cfr. FRANCESCO, *Motu proprio* Fidelis dispensator et prudens, 24 febbraio 2014, in *Acta Apostolicae Sedis*, CVI, 2014, pp. 164-165.

⁸³ Cfr. PIO XII, *Cost. ap.* Vacantis Apostolicae Sedis, 8 dicembre 1945, in *Acta Apostolicae Sedis*, XXXVIII, 1946, pp. 65-99.

⁸⁴ Cfr. GIOVANNI XXIII, *Motu proprio* Summi Pontificis electio, 5 settembre 1962, in *Acta Apostolicae Sedis*, LIV, 1962, pp. 632-640.

⁸⁵ «17. Cardinali Sanctae Romanae Ecclesiae Camerario, Sede Apostolica vacante, incumbit cura et administratio bonorum et iurium temporalium ipsius Sanctae Sedis, auxiliantibus tribus Cardinalibus, qui Assistentes appellantur, praehabitis semel circa leviora ac, singulis in casibus, circa graviora negotia suffragiis Sacri Collegii. Hinc ad Sanctae Romanae Ecclesiae Camerarium spectat, statim ac nuntium obitus Summi Pontificis a Praefecto Domus Pontificis acceperit, Pontificis mortem iure recognoscere, astantibus Magistro Caerimoniarum Pontificalium, Praelatis Clericis Reverendae Camerae Apostolicae huiusque Secretario Cancellario, qui authenticum mortis actum conficiat; privatis eiusdem Pontificis aedibus sigilla apponere; ipsius obitum Cardinali in Urbe Vicario nuntiare, qui de re populum Romanum singulari edicto edocebit; ad Apostolicum Palatium Vaticanum accedere, ut huius possessionem capiat, necnon possessionem, sive per se sive per delegatum, utriusque Palatii ad Lateranum et ad Arcem Gandulfi, eorumque custodiam et regimen exercent; statuere, auditis Cardinalibus, qui tribus ordinibus praesunt, ea omnia, quae pertinent ad sepulturam Pontificis, nisi forte is, dum vivebat, suam hac de re voluntatem manifestavit; ea omnia, nomine et consensu Sacri Collegii, curare, quae ad iura Apostolicae Sedis tuenda et ad huius administrationem recte gerendam rerum temporumque adiuncta suadebunt» (PAOLO VI, *Cost. ap.* Romano Pontifici eligendo, 1° ottobre 1975, n. 17, in *Acta Apostolicae Sedis*, LXVII, 1975, p. 618).

Nella costituzione apostolica di san Giovanni Paolo II *Universi Dominici gregis* si legge: «17. Ad Sanctae Romanae Ecclesiae Camerarium spectat, statim ac nuntium obitus Summi Pontificis acceperit, iure recognoscere Pontificis mortem, astantibus Magistro Pontificiarum Celebrationum Liturgicarum, Praelatis Clericis, Secretario et Cancellario Camerae Apostolicae, qui authenticum mortis actum conficiat. Cardinalis Camerarii pariter erit privatis eiusdem Pontificis aedibus sigilla apponere atque statuere ut ministrantibus

ca *Pastor bonus* di san Giovanni Paolo II, in data 28 giugno 1988, nonché dalla costituzione apostolica *Universi Dominici gregis* del 22 febbraio 1996, ove, al n. 14⁸⁶, peraltro si conferma la *Pastor bonus* che, all'art. 6⁸⁷, riprende l'ormai antica disposizione per la quale il camerlengo di Santa Romana Chiesa ed il penitenziere maggiore sono due capi dicastero della Curia le cui funzioni non vengono sospese nel periodo di Sede vacante, anzi: durante questo periodo le funzioni del camerlengo aumentano. Anche il vice camerlengo non cessa dalla sua carica a motivo della vacanza della Sede Apostolica, sempre secondo la disposizione dell'art. 6⁸⁸ della *Pastor bonus*.

Tale vigente costituzione apostolica prescrive (n. 17⁸⁹) che, ricevuta la notizia della morte del Sommo Pontefice, il camerlengo di Santa Romana Chiesa ne accerti ufficialmente la morte alla presenza del sostituto della Segreteria di Stato, del maestro delle celebrazioni liturgiche pontificie, dell'uditor generale, dei prelati chierici e del notaro-segretario e cancelliere della stessa Camera apostolica – che compilerà il do-

ex more commorantibusque in privata habitatione liceat permanere usque ad peractam Papae sepulturam, cum scilicet integrae pontificiae habitationi sigilla imponentur; ipsius obitum Cardinali in Urbe Vicario nuntiare, qui de re populum Romanum singulari edicto edocebit; pariter de eadem certiore facere Cardinalem Basilicae Vaticanae Archipresbyterum; ad Apostolicum Palatium Vaticanum accedere ut huius possessionem capiat, nec non possessionem, sive per se sive per delegatum, utriusque Palatii ad Lateranum et ad Arcem Gandulfi, eorumque custodiam et regimen exercere; statuere, auditis Cardinalibus qui tribus ordinibus praesunt, ea omnia quae pertinent ad sepulturam Pontificis, nisi forte is, dum vivebat, suam hac de re voluntatem manifestavit; ea omnia, nomine et consensu Collegii, curare quae ad iura Apostolicae Sedis tuenda et ad huius administrationem recte gerendam rerum temporumque adiuncta suadebunt. Etenim Cardinali Sanctae Romanae Ecclesiae Camerario, Sede Apostolica vacante, contingit cura et administratio bonorum et iurium temporalium ipsius Sanctae Sedis, auxiliantibus tribus Cardinalibus qui Assistentes appellantur, praehabita, semel circa leviora ac singulis in casibus circa graviora negotia suffragatione Cardinalium Collegii» (GIOVANNI PAOLO II, *Cost. ap. Universi Dominici gregis*, 22 febbraio 1996, n. 17, in *Acta Apostolicae Sedis*, LXXXVIII, 1996, pp. 317-318).

⁸⁶ *Ivi*, n. 14, p. 316.

⁸⁷ Cfr. GIOVANNI PAOLO II, *Cost. ap. Pastor bonus*, cit., art. 6, p. 860.

⁸⁸ *Ibidem*.

⁸⁹ Cfr. GIOVANNI PAOLO II, *Cost. ap. Universi Dominici gregis*, cit., n. 17, pp. 317-318.

cumento o atto autentico di morte e ne darà lettura – dei famigliari e del direttore di sanità ed igiene. Il camerlengo deve, altresì, apporre i sigilli allo studio e alla camera del defunto Pontefice, disponendo che il personale abitualmente dimorante nell'appartamento privato vi possa restare fino a dopo la sepoltura del Papa, quando l'intero appartamento pontificio sarà sigillato. Incombe al camerlengo anche di comunicare la morte al cardinale vicario per l'Urbe, il quale ne darà notizia al popolo romano con speciale notificazione, e, parimenti, al cardinale arciprete della Basilica vaticana. Il camerlengo, poi, prende possesso del Palazzo apostolico vaticano e, personalmente o per mezzo di un suo delegato, dei Palazzi del Laterano e di Castel Gandolfo, esercitandone la custodia ed il governo. Stabilisce, uditi i cardinali capi dei tre ordini, tutto ciò che concerne la sepoltura del Pontefice, a meno che questi, da vivo, non abbia manifestato la sua volontà a tale riguardo; cura, a nome e col consenso del Collegio dei cardinali, tutto ciò che le circostanze consigliano per la difesa dei diritti della Sede Apostolica e per una retta amministrazione di questa, avendo come precipuo compito, in periodo di Sede vacante, di amministrare i beni ed i diritti temporali della Santa Sede, con l'aiuto dei tre cardinali 'assistenti', premesso, una volta per le questioni meno importanti, e tutte le volte per quelle più gravi, il voto del Collegio dei cardinali.

La *Universi Dominici gregis* (n. 7⁹⁰) riconosce, invero, al cardinale camerlengo pure la responsabilità di avvisare il decano del Collegio cardinalizio dell'avvenuta vacanza della Sede Apostolica (n. 19⁹¹), nonché di costituire la cd. 'Congregazione particolare' assieme a tre cardinali (detti 'assistenti') – uno per ciascun ordine, estratti a sorte fra gli elettori già pervenuti in Urbe – durante la Sede vacante, come anche – di concerto col primo cardinale elettore di ciascun ordine – la capacità decisionale di fissare le 'congregazioni generali' precedenti al conclave (n. 11⁹²), oltre che di predisporre quanto

⁹⁰ *Ivi*, n. 7, pp. 312-313.

⁹¹ *Ivi*, n. 19, p. 318.

⁹² *Ivi*, n. 11, p. 313.

necessario agli elettori presso la *Domus Sanctae Marthae* (n. 13c⁹³) e la Cappella sistina (n. 51⁹⁴). L'ufficio di camerlengo è centrale nel periodo della vacanza della Sede petrina, tanto che – se questa capitasse mentre tale incarico fosse scoperto – si prevede che i Cardinali procurino di nominare tra loro uno che ne faccia le funzioni fino all'elezione del nuovo Romano Pontefice (n. 15⁹⁵). Come avvenne nel 1958 alla morte di Pio XII: i primissimi adempimenti furono assolti dal card. Eugenio Tisserant, decano del Sacro Collegio; venne quindi eletto camerlengo, nella prima Congregazione generale, il card. Benedetto Aloisi Masella confermato poi da Giovanni XXIII, alla morte del quale, nel 1963, il card. Aloisi Masella esercitava ancora le funzioni di camerlengo di S.R. Chiesa.

Solo il camerlengo, infine, può autorizzare riprese fotografiche del Pontefice defunto, a scopo meramente documentale, e unicamente dopo che questi sia stato rivestito dei paramenti pontificali (n. 30⁹⁶). Sotto l'autorità del camerlengo, inoltre, tutti i locali frequentati dai cardinali elettori devono essere chiusi alle persone non autorizzate (n. 43⁹⁷), avvalendosi in questo dell'ausilio esterno del sostituto della Segreteria di Stato, mentre quelle autorizzate dovranno previamente giurare circa la segretezza dinnanzi al camerlengo e a tre cardinali 'assistenti' (n. 46⁹⁸).

Al camerlengo e a tali 'assistenti' compete pure l'attenta vigilanza affinché la riservatezza del conclave non venga in alcun modo violata (n. 55⁹⁹). Allo stesso, o ad uno degli 'assistenti', vanno consegnati eventuali appunti e scritti degli elettori relativi a ciascun scrutinio, affinché vengano bruciati con le schede (n. 71¹⁰⁰). Invero, è stabilito che, alla fine dell'elezione, il cardinale camerlengo di Santa Romana Chiesa sten-

⁹³ *Ivi*, n. 13c, p. 315.

⁹⁴ *Ivi*, n. 51, p. 327.

⁹⁵ *Ivi*, n. 15, pp. 316-317.

⁹⁶ *Ivi*, n. 30, pp. 320-321.

⁹⁷ *Ivi*, n. 43, p. 324.

⁹⁸ *Ivi*, n. 46, p. 325.

⁹⁹ *Ivi*, n. 55, pp. 329-330.

¹⁰⁰ *Ivi*, n. 71, p. 336.

da una relazione, da approvarsi anche dai tre cardinali ‘assistenti’, nella quale dichiarare l’esito delle votazioni di ciascuna sessione; siffatta relazione va consegnata al nuovo Papa e sarà conservata nell’apposito archivio, chiusa in una busta sigillata, che non potrà essere aperta da nessuno, se il Sommo Pontefice non l’avrà permesso esplicitamente (n. 71¹⁰¹).

Secondo la medesima costituzione apostolica, qualora la tumulazione del Pontefice defunto avvenisse nella Basilica vaticana, il relativo documento autentico viene compilato dal notaio del capitolo della medesima Basilica o dal canonico archivista e, successivamente, un delegato del cardinale camerlengo ed un delegato del prefetto della Casa pontificia stendono separatamente i documenti che facciano fede dell’avvenuta tumulazione; il primo alla presenza dei membri della Camera apostolica, l’altro alla presenza del prefetto della Casa pontificia (n. 28¹⁰²).

Peraltro la Camera apostolica è retta da un proprio regolamento: quello vigente è datato 3 marzo 2007¹⁰³. In esso, oltre a sviluppare la peculiare struttura organica del dicastero, vengono meglio specificate pure le mansioni del cardinale camerlengo all’atto della morte del Romano Pontefice, nel momento della preparazione del conclave e durante la sua celebrazione, nonché le incombenze spettanti alla Camera apostolica in tale evenienza:

Art. 8. Durante la sede vacante, spetta alla Camera Apostolica: 1) ricevere i sigilli del passato pontificato per procedere al loro annullo; 2) notificare le opportune disposizioni sia al comandante della Guardia Svizzera pontificia per l’accesso al Palazzo Apostolico, sia all’Ispettore generale del Corpo della Gendarmeria, che ha la responsabilità della sicurezza e della viabilità nello Stato della Città del Vaticano¹⁰⁴.

¹⁰¹ *Ivi*, n. 28, p. 320.

¹⁰² *Ivi*, n. 28, pp. 316-317.

¹⁰³ Cfr. *Communicationes*, XL, 2008, pp. 63-80.

¹⁰⁴ SEGRETERIA DI STATO, *Regolamento della Camera Apostolica*, cit., art. 8, p. 24.

In tale regolamento (art. 2 § 1¹⁰⁵) si confermava la costituzione *Ad incrementum decoris* di Pio XI (art. 86¹⁰⁶) circa la composizione della Camera apostolica che era composta dal cardinale camerlengo di Santa Romana Chiesa, dal vice camerlengo, dall'uditore generale, dal Collegio dei prelati chierici di Camera, nel numero massimo di otto, e dal notaro-cancelliere, il quale funge pure da segretario, nonché in merito al fatto che il più anziano per nomina di detti chierici assuma, per tradizione, il titolo di decano, aggiungendo che a questi succede – su comunicazione del camerlengo al segretario di Stato – il prelado chierico di Camera più anziano per nomina o per ordinazione (regolamento, art. 2 § 2¹⁰⁷). Si conferma (art. 6 § 3¹⁰⁸) la *Ad incrementum decoris* (nei suoi artt. 112 e 117¹⁰⁹) pure in merito alla tradizione per la quale i prelati chierici devono risiedere nell'Urbe e sono sottratti dalla giurisdizione del rispettivo ordinario, dipendendo direttamente dal Sommo Pontefice o, in tempo di Sede vacante, dal camerlengo; mentre, nel caso in cui divengano emeriti, e non risiedano più nell'Urbe, tornano nuovamente soggetti al proprio ordinario. Altresì, si ribadisce (art. 36¹¹⁰) che i prelati chierici assistono alle principali celebrazioni liturgiche papali, soprattutto durante l'anno santo, occupando il posto dopo i prelati uditori della Rota romana (*Ad incrementum decoris*, art. 115¹¹¹); il decano dei prelati chierici, poi, nella cerimonia per la benedizione della rosa d'oro, la sostiene e la custodisce, essendone di norma latore, secondo le disposizioni del cardinale segretario di Stato e le indicazioni del maestro delle celebra-

¹⁰⁵ *Ivi*, art. 2 § 1, p. 23.

¹⁰⁶ Cfr. PIO XI, *Cost. ap.* Ad incrementum decoris, cit., art. 86, p. 512.

¹⁰⁷ Cfr. SEGRETERIA DI STATO, *Regolamento della Camera Apostolica*, cit., art. 2 § 2, pp. 23-24.

¹⁰⁸ *Ivi*, art. 6 § 3, p. 24.

¹⁰⁹ Cfr. PIO XI, *Cost. ap.* Ad incrementum decoris, cit., artt. 112 e 117, pp. 515-516.

¹¹⁰ Cfr. SEGRETERIA DI STATO, *Regolamento della Camera Apostolica*, cit., art. 36, p. 28.

¹¹¹ Cfr. PIO XI, *Cost. ap.* Ad incrementum decoris, cit., art. 115, p. 516.

zioni liturgiche del Sommo Pontefice (art. 37; *Ad incrementum decoris*, art. 110¹¹²).

In quanto dicastero della Curia romana, anche per la Camera apostolica valgono le norme che la disciplinano, come il regolamento generale della Curia romana¹¹³, sicché il regolamento dell'ufficio oggetto di questo studio riprende alcune disposizioni applicandole alla Camera apostolica stessa. In tal modo, il camerlengo ed il vice camerlengo sono nominati dal Papa *ad quinquennium*; il camerlengo al compimento del settantacinquesimo anno di età è pregato di presentare al Papa le proprie dimissioni, mentre il vice camerlengo, che è un prelado superiore della Curia romana, decade al compimento del settantacinquesimo anno d'età; l'uditore generale, invece, viene nominato con biglietto del segretario di Stato, su proposta del cardinale camerlengo, cessando dall'incarico al settantesimo anno d'età, o al settantacinquesimo nel caso in cui sia insignito della dignità episcopale. Tali norme sono state comunque modificate dal recente motu proprio di Papa Francesco *Imparare a congedarsi*, del 12 febbraio 2018, con il quale si regola la rinuncia – a motivo dell'età – dei titolari di alcuni uffici di nomina pontificia¹¹⁴, sicché tali uffici devono pre-

¹¹² *Ivi*, art. 110, p. 515.

¹¹³ Cfr. *Regolamento generale della Curia Romana*, 2 luglio 1999, in *Acta Apostolicae Sedis*, XCI, 1999, pp. 630-699.

¹¹⁴ «Dopo aver effettuato le necessarie consultazioni, ritengo necessario procedere in questo senso: [...] b. modificare le norme canoniche riguardanti la rinuncia all'ufficio per motivi di età, da parte dei capi dicastero non Cardinali e dei Prelati Superiori della Curia romana (cfr. cost. ap. *Pastor bonus*, 28 giugno 1980, art. 5 §2, in *AAS* 80 [1988], 860; *Regolamento Generale della Curia Romana*, 1999, art. 3; *Rescriptum ex audientia*, 3 novembre 2014, art. 7, art. 7), dei Vescovi che svolgono altri uffici di nomina pontificia (cfr. *Rescriptum ex audientia*, 3 novembre 2014, art. 7) e dei Rappresentanti Pontifici (cfr. can. 367 CIC; *Regolamento Generale della Curia Romana*, art. 8, § 2.; *Regolamento per le Rappresentanze Pontificie*, 2003, art. 20, § 1). Con il presente Motu Proprio stabilisco: [...] Art. 2. Compiuti i settantacinque anni, i capi dicastero della Curia romana non Cardinali, i Prelati Superiori della Curia romana e i Vescovi che svolgono altri uffici alle dipendenze della Santa Sede, non cessano *ipso facto* dal loro ufficio, ma devono presentare la rinuncia al Sommo Pontefice. Art. 3. Allo stesso modo, i Rappresentanti Pontifici non cessano *ipso facto* dal loro ufficio al compimento dei settantacinque anni di età, ma in tale circostanza devono presentare la rinuncia al Sommo Pontefice. Art.

sentare la rinuncia al Sommo Pontefice, senza decadere *ipso facto* per il mero compimento dell'età canonica, e tale rinuncia diviene effettiva solamente con l'accettazione da parte del Papa, altrimenti è da intendersi prorogato l'incarico. I prelati chierici, invece, sono nominati dal camerlengo, dopo aver avuto il nulla osta della Segreteria di Stato, sentito il parere del vice camerlengo, il quale ne dà preavviso al decano della Camera apostolica, e cessano dall'ufficio al compimento del settantesimo anno d'età, o al passaggio ad altro incarico incompatibile. Pure il notaro-cancelliere è nominato dal camerlengo, sentita la Segreteria di Stato, e cessa egli pure dall'incarico al settantacinquesimo anno d'età.

Si vede, dunque, come il compito del camerlengo non sia puramente finanziario, durante la Sede vacante, ma abbia un ruolo attivo tanto organizzativo, come anche di vigilanza e di decisione in talune materie inerenti allo speciale momento in cui ci si trova. Tuttavia, l'intera Camera apostolica – come ogni organismo della Curia romana – svolge il suo *munus* a servizio della Sede petrina (ancorché vacante), e così della Chiesa tutta, benché nel peculiarissimo frangente di cui si tratta.

Il regolamento aggiunge – invero – che incombe al camerlengo pure di trasmettere l'atto autentico di morte del Pontefice all'ufficio dello stato civile, anagrafe e notariato del Governatorato (art. 9 § 2¹¹⁵) e a sovrintendere a tutti gli adempimenti ed interventi di ordine sanitario concernenti la morte del Sommo Pontefice e alla preparazione della salma, valutando le indicazioni date dal direttore di sanità ed igiene, nominando anche i medici ed i tecnici specializzati per com-

4. Per essere efficace, la rinuncia di cui agli articoli 1-3 dev'essere accettata dal Sommo Pontefice, che deciderà valutando le circostanze concrete. Art. 5. Una volta presentata la rinuncia, l'ufficio di cui agli articoli 1-3 è considerato prorogato fino a quando non sia comunicata all'interessato l'accettazione della rinuncia o la proroga, per un tempo determinato o indeterminato, contrariamente a quanto in termini generali stabiliscono i canoni 189 §3 CIC e 970 §1 CCEO» (FRANCESCO, *Motu proprio* Imparare a congedarsi, 12 febbraio 2018, in *Acta Apostolicae Sedis*, CX, 2018, pp. 379-381).

¹¹⁵ Cfr. SEGRETERIA DI STATO, *Regolamento della Camera Apostolica*, cit., art. 9 § 2, p. 24.

piere suddette disposizioni (art. 10 § 1¹¹⁶). Allo stesso cardinale tocca disporre il trasferimento della salma del Pontefice in luogo riservato, vigilato e idoneo, d'intesa col maestro delle celebrazioni liturgiche del Sommo Pontefice e del direttore stesso (art. 10 § 2¹¹⁷). Con consenso della Congregazione generale dei cardinali, può richiedere l'esame autoptico sulla salma del Romano Pontefice o disporlo qualora il direttore o il medico curante ne abbiano presentato istanza scritta (art. 10 § 3¹¹⁸). Inoltre, presiede la celebrazione liturgica che precede l'esposizione della salma alla visita dei fedeli, ne guida la traslazione dalla Casa pontificia alla Basilica vaticana (art. 12 n. 5¹¹⁹), nonché il rito di chiusura della bara e quello della tumulazione (art. 13¹²⁰).

Coadiuvato dai cardinali della Congregazione particolare, poi, il camerlengo di Santa Romana Chiesa impartisce le opportune istruzioni al comandante della Guardia svizzera pontificia e all'ispettore generale del Corpo della Gendarmeria, anche per la custodia del conclave (art. 15; art. 23¹²¹) e, nel caso in cui si rendesse vacante l'ufficio di penitenziere maggiore all'avvento della Sede vacante, gli spetta – unitamente ai tre cardinali della Congregazione particolare – assistere all'elezione del cardinale che ne terrà interinalmente la carica sino all'elezione del nuovo Pontefice (art. 16¹²²). Egli, poi, deve avere cura che i singoli cardinali, fin dalle prime congregazioni generali, abbiano a disposizione copia della costituzione *Universi Dominici gregis* (art. 21¹²³). Solo la Congregazione particolare, presieduta dal camerlengo, iniziate le operazioni elettive, può concedere, per comprovata ed urgente necessità, ad un elettore di comunicare - in via eccezionale - con persone estranee allo svolgimento della elezione; alla stessa tocca an-

¹¹⁶ *Ivi*, art. 10 § 1, p. 25.

¹¹⁷ *Ibidem*, art. 10 § 2.

¹¹⁸ *Ibidem*, art. 10 § 3.

¹¹⁹ *Ivi*, art. 12 n. 5, p. 26.

¹²⁰ *Ibidem*, art. 13.

¹²¹ *Ivi*, artt. 15 e 23, pp. 26-27.

¹²² *Ivi*, art. 16, p. 26.

¹²³ *Ibidem*, art. 21.

che vigilare che non circolino comunicazioni con l'esterno durante il medesimo periodo (art. 25 §§ 1-2¹²⁴), nonché concedere, sempre per comprovata urgente necessità, al penitenziere maggiore, al vicario generale per la diocesi di Roma e all'arciprete della Basilica vaticana di comunicare con i rispettivi uffici (art. 26¹²⁵). Infine, avvenuta l'elezione del nuovo Pontefice, il camerlengo dispone la rimozione dei sigilli apposti all'appartamento pontificio, consegnandolo al neoeletto (art. 29¹²⁶).

Il vice camerlengo, secondo detto regolamento, in vece del camerlengo, se da questi richiestogli, riceve il giuramento di coloro per i quali è prescritto (art. 30¹²⁷); inoltre, accompagna il feretro del Pontefice defunto al luogo della sepoltura, dopo la messa esequiale (art. 31¹²⁸). A lui compete, sotto l'autorità del camerlengo, di verificare – accompagnato dal decano dei prelati chierici di Camera – la corretta chiusura degli accessi agli ambienti del conclave, unitamente al sostituto della Segreteria di Stato (art. 32 §§ 1-2¹²⁹). Durante il conclave, è il vice camerlengo ad assumere la responsabilità della Camera apostolica, potendo comunque accedere al camerlengo, se da questi convocato, tranne durante le operazioni di voto nella Cappella sistina (art. 33 §§ 1-2¹³⁰).

Il ruolo dell'uditore generale viene ben delineato nell'art. 34¹³¹ di detto regolamento, in cui si evidenzia la specificità di tale figura ed il suo compito di consultore giuridico, poiché spetta a lui esprimere parere in merito alle questioni che interessano la Camera apostolica. Egli, poi, se richiesto dal camerlengo, legge nelle congregazioni generali la parte della costituzione apostolica *Universi Dominici gregis* inerente alla vacanza della Sede Apostolica. Infine, con gli altri prela-

¹²⁴ *Ivi*, art. 25 §§1-2, p. 27.

¹²⁵ *Ibidem*, art. 26.

¹²⁶ *Ibidem*, art. 29.

¹²⁷ *Ibidem*, art. 30.

¹²⁸ *Ibidem*, art. 31.

¹²⁹ *Ivi*, art. 32 § 1-2, pp. 27-28.

¹³⁰ *Ivi*, art. 33 §§ 1-2, p. 28.

¹³¹ *Ibidem*, art. 34.

ti chierici partecipa ai momenti più significativi nel caso di morte del Sommo Pontefice.

Inoltre, i prelati chierici devono eseguire anche tutto quanto viene loro demandato dal camerlengo (art. 35 § 1¹³²); essi, poi, prendono parte alla cerimonia funebre del Papa presso la Basilica vaticana, nonché alla deposizione e alla tumulazione della salma (§ 2¹³³), potendo – per svolgere le mansioni loro proprie – accedere nei luoghi di dovere durante il conclave, muniti di un tesserino loro rilasciato dal camerlengo (§ 3¹³⁴).

Infine, il regolamento presenta i compiti del notaio-cancelliere (artt. 38-42¹³⁵), al quale spetta – oltre a quanto già più sopra accennato – rogare, alla presenza del sostituto della Segreteria di Stato, del vice camerlengo, del prefetto della Casa pontificia, del segretario generale del Governatorato, di un prelado chierico di Camera delegato dal camerlengo, del comandante della Guardia svizzera pontificia e del responsabile dei servizi tecnici del Governatorato: l'atto, poi sottoscritto da tutte le summenzionate autorità, con cui si attesta l'avvenuta chiusura, mediante appositi sigilli, degli ambienti interessati al conclave; l'atto con cui si attesta l'integrità dei sigilli apposti e dunque il regolare svolgimento del conclave, sempre da sottoscrivere da tutte le succitate autorità. Invece, sotto la vigilanza del camerlengo, amministra e rende conto i beni della Camera apostolica, compilando pure il bilancio annuale che, sottoscritto dal camerlengo, viene trasmesso al competente organo finanziario della Santa Sede. In qualità di segretario della Camera apostolica, è di sua spettanza la vigilanza sugli archivi della stessa, in cui si custodiscono gli atti ed i documenti dell'ufficio, curando anche il protocollo del medesimo dicastero.

Da ultimo, alcune competenze sono state maggiormente esplicitate e definite da Benedetto XVI nel motu proprio

¹³² *Ibidem*, art. 35 § 1.

¹³³ *Ibidem*, art. 35 § 2.

¹³⁴ *Ibidem*, art. 35 § 3.

¹³⁵ *Ibidem*, artt. 39-42.

Normas nonnullas, del 22 febbraio 2013¹³⁶, apparendo chiaro come non solo il cardinale camerlengo ma anche i vari altri componenti della Camera apostolica abbiano competenze nel momento particolare della vacanza della Sede Apostolica e dell'organizzazione del conclave. In tale documento si aggiunge che pure il vice camerlengo, oltre al sostituto alla Segreteria di Stato, coadiuva il camerlengo come assistente esterno nella vigilanza e nella chiusura dei luoghi del conclave (cfr. modifiche al n. 43 della *Universi Dominici gregis* apportate dal motu proprio *Normas nonnullas*). Altresì, si stabilisce che i prelati chierici di Camera e, primo tra loro, l'uditore generale, vigilano affinché nessun elettore venga avvicinato da alcuno nel tragitto dalla *Domus Sanctae Marthae* al Palazzo apostolico, durante i giorni del conclave. Inoltre, è scritto che l'intera Camera apostolica partecipa alla processione d'ingresso al conclave, che si snoda, al canto dell'inno *Veni Creator Spiritus*, dalla Cappella paolina alla Cappella sistina del Palazzo apostolico (cfr. modifiche al n. 50 della *Universi Dominici gregis* apportate dal motu proprio *Normas nonnullas*). Il vice camerlengo, inoltre, si aggiunge, per volontà di Benedetto XVI, a quanto già previsto dal n. 51 comma 2° della *Universi Dominici gregis* per quel che compete la disposizione di tutto

¹³⁶ «43. Ex quo initium negotiorum electionis statutum est ad peractae usque Summi Pontificis electionis publicum nuntium vel, utcumque, hoc iusserit novus Pontifex, aedes Domus Sanctae Marthae, pariterque Sacellum Sixtinum atque loci designati liturgicis celebrationibus obserari debebunt, sub auctoritate Cardinalis Camerarii externaque cooperatione Vicecamerarii et Substituti Secretariae Status, omnibus licentia carentibus, prout statuitur in sequentibus numeris. Integra regio Civitatis Vaticanae, atque etiam ordinaria industria Ministeriorum quorum sedes stat intra eius fines, ita moderandae erunt, hoc tempore, ut circumspectio in tuto collocetur nec non expedita explicatio actionum ad Summi Pontificis electionem pertinentium. Provideatur peculiariter, Praelatis Clericis de Camera etiam opem ferentibus, ut Cardinales electores a nullo conveniantur iter facientes ab aedibus Domus Sanctae Marthae ad Palatium Apostolicum Vaticanum» (BENEDETTO XVI, *Motu proprio Normas nonnullas*, 22 febbraio 2013, in *Acta Apostolicae Sedis*, CV, 2013, p. 254). Sempre lo stesso Benedetto XVI, con motu proprio dell'11 giugno 2007, aveva modificato *ex integro* l'art. 75 della costituzione *Universi Dominici gregis*. Sul punto ci si permette rinviare a G. SCIACCA, *La Costituzione apostolica "Universi Dominici Gregis"*. *Alcune considerazioni*, in *Apollinaris*, LXXXII, 2009, pp. 411-422.

quanto necessario presso la Cappella sistina ed i locali ad essa adiacenti, e la tutela della riservatezza negli stessi luoghi.

Oltre ai citati documenti, trattano della Camera apostolica con vigenza attuale pure il decreto del 22 giugno 1993, n. CCV della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano¹³⁷, le disposizioni della Segreteria di Stato per la morte del Sommo Pontefice¹³⁸, l'*ordo exequiarum Romani Pontificis*¹³⁹ e l'*ordo rituum Conclavis*¹⁴⁰. Queste varie disposizioni sono comunque riprese dal già citato regolamento della Camera apostolica, del 2007.

Il 1° marzo 2013 la Camera apostolica si è riunita al completo a seguito della rinuncia al ministero petrino da parte di Papa Benedetto XVI, divenuta effettiva il giorno precedente, 28 febbraio 2013, dopo che il Pontefice l'aveva annunciata in Concistoro l'11 febbraio dello stesso anno. In quell'occasione, la Camera apostolica era così composta: il cardinale camerlengo Tarcisio Bertone, il vice camerlengo mons. Pier Luigi Celata, l'uditore generale mons. Giuseppe Sciacca, ed il Collegio dei prelati chierici di Camera, costituito dai monsignori Assunto Scotti, Paolo Luca Braida, Philip James Whitmore, Winfried König, Osvaldo Neves de Almeida, Krzysztof Józef Nykiel, Lucio Bonora e Antonio Lazzaro, nonché dal notaio di Camera, Antonio Di Iorio.

È chiaro come, specialmente per quanto compete la vigilanza sul fatto che alcuno avvicini i cardinali elettori durante il conclave, la Camera apostolica svolga un ruolo importante – benché limitato a siffatta circostanza – che appalesa una qualche indipendenza nei confronti del camerlengo stesso, essendo quest'ultimo parte in causa, in qualità di compo-

¹³⁷ Cfr. PONTIFICIA COMMISSIONE PER LO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO, *Decreto concernente gli adempimenti sanitari in caso di morte nel territorio dello Stato della Città del Vaticano*, 22 giugno 1993, n. CCV, in *Acta Apostolicae Sedis. Suppl.*, LXXXV, 1993, pp. 29-35.

¹³⁸ Cfr. SEGRETERIA DI STATO, *Disposizioni da osservarsi in occasione della morte del Sommo Pontefice*, 1° novembre 1997.

¹³⁹ Cfr. UFFICIO DELLE CELEBRAZIONI LITURGICHE DEL SOMMO PONTEFICE, *Ordo exequiarum Romani Pontificis*, Città del Vaticano, 2000.

¹⁴⁰ Cfr. UFFICIO DELLE CELEBRAZIONI LITURGICHE DEL SOMMO PONTEFICE, *Ordo rituum Conclavis*, Città del Vaticano, 2000.

nente del Collegio cardinalizio. Invero, il ruolo dell'uditore generale di esperto giuridico in una materia tanto delicata, ed in un periodo sì particolare com'è quello della Sede petrina vacante, evidenzia la speciale significanza pure di detto ufficio a servizio dei padri cardinali e della Chiesa universale, in quello spirito di diaconia proprio di tutta la Curia romana, secondo quanto si è cercato di evidenziare in apertura di questo breve lavoro, con il quale, e non senza, invero, una punta di istituzionale malinconia, ci si è congedati da questo antico, e non privo di meriti, dicastero romano.

Gli uditori generali nell'ultimo secolo

Mons. Luigi Pericoli (1903);

Vacante 1906;

Mons. Antonio Sabatucci, arcivescovo tit. di Antinoe (1907-1920);

Vacante 1921;

Mons. Francesco Moretti, arcivescovo tit. di Laodicea (1922-1926);

Mons. Tito Trocchi, arcivescovo tit. di Lacedemonia (1927-1939);

Mons. Giovanni Battista Federico Vallega, arcivescovo tit. di Nicopoli in Epiro (1940-1944);

Vacante 1945-1947;

Mons. Alberto Di Jorio (1948-1958, cardinale 1958-†1979);

Vacante 1959-1961;

Mons. Ernesto Moudie (1962-1968);

Vacante 1969-1976;

Mons. Marcello Magliocchetti (1977-1981);

Mons. Ennio Francia (1982-1995);

Mons. Antonio Petti (1996-1999);

Vacante 2000-2005;

Mons. Bruno Bertagna, vescovo tit. di Drivasto (2006-2010);

Vacante 2011;

Mons. Giuseppe Sciacca, vescovo tit. di Fondi (2013-2022).

APPENDICE

Giovanni Parise

La reverenda Camera apostolica: a completamento dei cenni storico-canonistici su quello che fu, e che forse in qualche modo ancora è e sarà, un organismo finanziario, amministrativo e giudiziario a servizio del Romano Pontefice e della Chiesa universale

Come appendice complementare dell'ampio *excursus* storico e giuridico precedentemente proposto dal vescovo mons. Giuseppe Sciacca, ultimo uditore generale della Camera apostolica, si propongono ora alcune considerazioni conclusive afferenti al tema, dopo che, il 19 marzo 2022, nella solennità di san Giuseppe, sposo della beata Vergine Maria e patrono della Chiesa universale, in seguito ad anni di lavoro e di studio, è stata pubblicata l'attesa nuova costituzione apostolica sulla Curia romana ed il suo servizio alla Chiesa nel mondo, la *Praedicate Evangelium*, la cui vigenza decorre dal 5 giugno 2022.

Il Sommo Pontefice, Papa Francesco, in detto suo documento sulla Curia romana ed il suo servizio alla Chiesa nel mondo, evidenzia che

La Curia romana è al servizio del Papa, il quale, in quanto successore di Pietro, è il perpetuo e visibile principio e fondamento dell'unità sia dei Vescovi sia della moltitudine dei fedeli. [...]. La Curia romana non si colloca tra il Papa e i Vescovi, piuttosto si pone al servizio di entrambi secondo le modalità che sono proprie della natura di ciascuno¹.

La Curia romana è in primo luogo uno strumento di servizio per il successore di Pietro per aiutarlo nella sua missione di *«perpetuo e visibile principio e fondamento dell'unità sia dei*

¹ FRANCESCO, *Cost. ap. Praedicate Evangelium sulla Curia Romana e il suo servizio alla Chiesa e al Mondo*, cit., *Preambolo*, n. 8.

Vescovi sia della moltitudine dei fedeli», ad utilità anche dei Vescovi, delle Chiese particolari, delle Conferenze episcopali e delle loro Unioni regionali e continentali, delle Strutture gerarchiche orientali e di altre istituzioni e comunità nella Chiesa².

In quest'ottica non si può non scorgere come anche la Camera apostolica si sarebbe potuta continuare ad inserire con quel peculiare suo servizio in favore della Sede Apostolica, descritto ampiamente nel precedente intervento di cui queste pagine sono umile corollario e completamento.

A questo punto, va osservato che, nel titolo XI, la costituzione apostolica riporta la norma transitoria, stabilendo all'art. 250 § 3 che

Con l'entrata in vigore della presente Costituzione apostolica viene integralmente abrogata e sostituita la Costituzione *Pastor bonus* e, con essa, sono soppressi anche gli Organismi della Curia romana in essa indicati e non più previsti, né riorganizzati nella presente Costituzione³.

Tale clausola sancisce – almeno a prima vista – la fine della storia millenaria della Camera apostolica, così come abbiamo visto nella sua evoluzione e nel suo mutamento di competenze e di configurazione a seconda delle esigenze della Chiesa e del cambiamento dei tempi. Difatti, la *Praedicate Evangelium* non menziona più la Camera apostolica e, a tenore della testé citata disposizione, essa è dunque da considerarsi soppressa. D'altra parte, fin dalla edizione dell'anno 2020 dell'*Annuario pontificio* non veniva più riportato questo organismo della Curia romana e, pertanto, abbiamo ora solo la conferma ufficiale a quella che, *de facto*, era una decisione già assunta ed operante da qualche tempo, benché mai formalmente codificata ed annunciata. D'altronde, uno tra i principi ed i criteri che hanno ispirato quest'ultima riforma della Curia è stata la semplificazione e la riduzione dei dicasteri:

² *Ivi*, *Principi e criteri per il servizio della Curia Romana*, n. 1.

³ *Ivi*, art. 250 § 3.

Si è reso necessario ridurre il numero dei Dicasteri, unendo tra loro quelli la cui finalità era molto simile o complementare, e razionalizzare le loro funzioni con l'obiettivo di evitare sovrapposizioni di competenze e rendere il lavoro più efficace⁴.

Tuttavia, per la speciale rilevanza ed i compiti peculiari che la Camera apostolica assume in tempo di Sede vacante, settore particolare che non si sovrappone propriamente ad altri, alcuni suoi uffici vengono confermati, e riformati, nella nuova costituzione apostolica. Difatti, al titolo VIII, quello riservato agli uffici, si trova l'art. 235 dedicato al camerlengo di Santa Romana Chiesa:

Art. 235. § 1. Il Cardinale Camerlengo di Santa Romana Chiesa svolge le funzioni che gli sono assegnate dalla legge speciale relativa alla Sede Apostolica vacante e l'elezione del Romano Pontefice.

§ 2. Il Cardinale Camerlengo di Santa Romana Chiesa e il Vice Camerlengo sono nominati dal Romano Pontefice.

§ 3. Nell'adempimento degli uffici assegnati, il Cardinale Camerlengo di Santa Romana Chiesa è aiutato, sotto la sua autorità e responsabilità, da tre Cardinali Assistenti, di cui uno è il Cardinale Coordinatore del Consiglio per l'economia e gli altri due sono individuati secondo la modalità prevista dalla normativa circa la vacanza della Sede Apostolica e l'elezione del Romano Pontefice⁵.

Dunque, sebbene senza Camera, vengono conservate le figure del camerlengo – che, unico, assieme al prefetto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica ed al coordinatore del Consiglio per l'economia, stante la lettera della costituzione apostolica, si dice espressamente debba essere un cardinale – e del vice camerlengo, e si specifica che, nell'esercizio delle funzioni previste dalla normativa speciale che disciplina la Sede vacante, il camerlengo è coadiuvato da detto coordinatore del Consiglio per l'economia – lasciando in siffatto modo

⁴ *Ivi*, Titolo II, *Principi e criteri per il servizio della Curia Romana*, n. 11.

⁵ *Ivi*, art. 235.

ben intendere come si creda confermare il suo ambito di azione in materia di gestione del patrimonio della Sede petrina nel periodo in cui essa si renda vacante – e da altri due cardinali, da individuarsi in base alle indicazioni che deriveranno dalla legislazione disciplinante la vacanza della Sede Apostolica e l'elezione del Romano Pontefice.

Va, allora, osservato che si deve restare in attesa della promulgazione di una normativa del tutto nuova che dia istruzioni per il periodo di Sede vacante e per l'elezione del Papa, apparendo chiaro come le disposizioni vigenti, più sopra esaminate, risultino per alcuni aspetti obsolete anche in virtù delle modifiche introdotte per l'appunto dalla *Praedicate Evangelium*. Anche l'*Ordo exequiarum Romani Pontificis* e l'*Ordo rituum Conclavis* dovranno essere rivisti. Per altro, anche le menzionate mansioni dei prelati chierici, del loro decano e del notaro-cancelliere dovranno essere riprese e, almeno alcune – che appaiono necessarie e non sopprimibili – affidate a qualcun altro, cessando l'esistenza della Camera apostolica.

Tuttavia, l'aspetto forse di maggiore pregnanza è quello relativo alla funzione di vigilanza a che nessuno avvicini, durante il conclave, i cardinali elettori, in modo particolare nel loro transito dalla *Domus Sanctae Marthae* alla Cappella sistina, compito affidato alla Camera apostolica e al giudizio dell'uditore generale, come in precedenza descritto. È chiaro che tale ruolo non può venire svolto dalle parti in causa, ovvero da cardinali: non ci sarebbe garanzia di indipendenza e di terzietà, per di più in una fase così delicata com'è quella dell'elezione del nuovo Pontefice. Inoltre, e non da ultimo, serve anche nell'esercizio di questo *munus* una certa qual competenza, pure giuridica. E l'uditore generale, come s'è visto, fungeva proprio da esperto in materia giuridica in momento di vacanza della Sede petrina. L'aver soppresso la Camera apostolica, con i chierici e l'uditore generale, dunque, pone una questione non così irrilevante sotto simile profilo, e richiede che il Legislatore piuttosto celermente provveda a colmare questa lacuna creatasi, pubblicando le norme ed i libri liturgici concernenti quel lasso di tempo, invero auspi-

cabilmente molto limitato, ma altrettanto peculiare, che è la Sede vacante, la quale costituisce sempre un fatto connotato dalla imprevedibilità.

Se la Camera apostolica come ente della Curia romana è da considerarsi soppresso, non altrettanto – dunque – si può dire circa le sue funzioni amministrative che continuano nel camerlengo e nel vice camerlengo, con l'aiuto del coordinatore del Consiglio per l'economia e di altri due cardinali e, auspicabilmente, per quel che attiene agli aspetti di vigilanza e di giudizio poc'anzi richiamati, in capo a delle figure che necessariamente verranno indicate in un futuro che è da augurarsi non venga troppo procrastinato.

La Camera apostolica – lo si è illustrato – si è evoluta, ha conosciuto diverse fasi di sviluppo e di contrazione. Oggi, di fronte alla sua soppressione, di contro, ci troviamo dinnanzi ad una permanenza delle materie che erano ad essa affidate: si tratterà di capire, al di là di quanto già annunciato nella *Praedicate Evangelium*, a chi ne verranno affidate le competenze. Insomma, se l'istituzione della Camera apostolica ha ormai cessato di esistere, benché permangano le figure del camerlengo e del vice camerlengo (per quanto ciò possa sembrare contraddittorio, almeno nominalmente non essendovi più la Camera), certuni compiti si rendono necessari nella vita della Chiesa e, così, si dovrà disporre a chi demandarli.

Il ripercorrere le tappe storiche e lo sviluppo di una tanto venerabile istituzione non vuole essere, allora, una mera dotta disquisizione, ma significa riflettere sull'indole appunto ministeriale di quegli organismi che, fin dalla loro origine, sono sorti per aiutare il Papa nell'esercizio del suo ministero, rispondendo ai bisogni e alle mutazioni dei tempi, adattandosi volta per volta per meglio poter contribuire a tale missione. Così, sebbene ora la Camera apostolica sia stata soppressa, sopravvivendo però certune sue funzioni, in qualche maniera prosegue nel suo servizio ecclesiale nelle figure del cardinale camerlengo e del vice camerlengo, cariche di nomina pontificia; si tratta di un ministero sicuramente peculiare e limitato, ma altresì prezioso, né si può dire che non sia urgente che il Supremo Legislatore provveda a delineare a chi passi

il *munus* di fungere da esperto giuridico durante la Sede vacante e di vigilare e, semmai, di giudicare in merito alla 'segregazione' dei cardinali elettori nei loro spostamenti in tempo di conclave, momenti massimamente gravi e solenni nella vita della Chiesa.

GIUSEPPE SCIACCA, *Epikedion della Reverenda Camera apostolica. Brevi cenni storico-canonistici*

Questo studio intende presentare la storia di quello che è uno dei più antichi e peculiari organismi della Curia romana, la Camera apostolica, e le funzioni, per lo più giudiziarie e finanziarie, che, lungo il corso dei secoli, essa ha svolto adiuvando il Sommo Pontefice nel suo ministero, fino a giungere alla composizione e alle competenze che le erano proprie e che ha esercitato da ultimo durante la Sede vacante del 2013. Infine, un'appendice considera la situazione dopo la promulgazione della nuova costituzione apostolica sulla Curia romana, la *Praedicate Evangelium* di Papa Francesco, nella quale si sopprime l'ufficio in parola, pur mantenendo le figure del camerlengo e del vice camerlengo. A fronte di ciò si esamina la necessità di un assetto normativo rinnovato anche per quel che concerne la Sede vacante, non senza rilevare come la soppressione della Camera apostolica comporti alcuni vuoti a cui è necessario ed importante provvedere diversamente da parte del Supremo Legislatore.

Parole chiave: Camera apostolica, Curia romana, Tribunali della Camera apostolica, Camera apostolica: organismo giudiziario e finanziario, uffici della Camera apostolica, Sede vacante.

GIUSEPPE SCIACCA, *Epikedion of the Reverend Apostolic Chamber: brief historical-canonistic notes*

This study intends to present the history of what is one of the oldest and most peculiar organisms of the Roman Curia, the Apostolic Chamber, and the functions, mostly judicial and financial, which, over the course of the centuries, it has carried out assisting the Supreme Pontiff in his ministry, up to the composition and powers that were his own and that he most recently exercised during the vacant See in 2013. Finally, an appendix considers the situation after the promulgation of the new apostolic constitution on the Roman Curia, the *Praedicate Evangelium* of Pope Francis, in which the office in question is suppressed, while maintaining the figures of the camerlengo and the vice camerlengo. In view of this, the need for a renewed regulatory framework is examined also for what concerns the vacant See, not without noting how the suppression of the Apostolic Chamber involves some gaps which it is necessary and important to provide otherwise by the Supreme Legislator.

Key words: Apostolic Chamber, Roman Curia, Tribunals of the Apostolic Chamber, Apostolic Chamber: judicial and financial office, offices of the Apostolic Chamber, vacant See.